

# Rapporto esplicativo sull'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC)

---

## 1 Introduzione

Nel quadro della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, il Consiglio federale ha presentato un primo pacchetto<sup>1</sup> contenente le modifiche costituzionali necessarie e la revisione totale della legge federale concernente la perequazione finanziaria. Il secondo progetto<sup>2</sup> comprendeva gli adeguamenti delle leggi speciali. Nel terzo progetto il Consiglio federale presenta i decreti federali concernenti la perequazione delle risorse, la compensazione degli oneri e quella dei casi di rigore.

Parallelamente il Consiglio federale emana l'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC). Questa si basa sulla legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)<sup>3</sup>, e disciplina la perequazione finanziaria in senso stretto. La LPFC conferisce numerose competenze legislative al Consiglio federale, tra cui l'adeguamento annuo dei mezzi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, la ripartizione dei mezzi tra i Cantoni finanziariamente deboli, la definizione dei criteri per la ripartizione tra i Cantoni dei mezzi provenienti dalla compensazione degli oneri come pure la ripartizione dei mezzi nell'ambito della compensazione dei casi di rigore.

L'argomento dell'OPFC è di natura chiaramente tecnica. Nei singoli articoli vengono dunque descritti unicamente i metodi di calcolo semplici e quelli basilari. Le formule e le tabelle figurano negli allegati.

## 2 Basi teoriche

### 2.1 Potenziale di risorse

#### 2.1.1 Il potenziale di risorse come rappresentazione del valore aggiunto utilizzabile fiscalmente

Il potenziale di risorse descrive la base economica a disposizione di un Cantone per lo stanziamento di beni e prestazioni statali. Esso misura la sostanza finanziaria di un Cantone, con cui vengono pagati imposte ed emolumenti. Il potenziale di risorse fornisce quindi indicazioni indirette sulla capacità economica di un Cantone.

L'idea di base del potenziale di risorse è che tutte le imposte di qualsiasi tipo siano pagate partendo dal valore aggiunto (reddito nazionale/PIL) di un Cantone. Contrariamente al sistema dei conti nazionali, che considera l'intero valore aggiunto, in questo caso è da considerare solo il valore aggiunto utilizzabile fiscalmente. Gli elementi del valore aggiunto che non vengono tassati dal Cantone, ovvero che non possono essere sfruttati, devono essere di proposito tralasciati.

---


<sup>1</sup> Messaggio del 14 novembre 2001 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni, FF 2002 2065.

<sup>2</sup> Messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), FF 2005 5349.

<sup>3</sup> RS 613.2

Per valutare la capacità finanziaria di un Cantone e ai fini del confronto intercantonale, il potenziale di risorse viene diviso in base alla popolazione media. Il potenziale di risorse per abitante serve quindi da base per il calcolo dell'indice delle risorse e dei relativi versamenti. Secondo l'articolo 6 capoverso 3 LPFC, l'obiettivo perseguito dalla perequazione delle risorse è che ogni Cantone disponga per abitante dell'85 per cento della media svizzera di risorse finanziarie.

**Figura 1** Il concetto del potenziale di risorse




Oggigiorno i dati concernenti il valore aggiunto cantonale sono presenti in poche statistiche qualitativamente insufficienti per le esigenze del concetto del potenziale di risorse. Sono da menzionare i redditi cantonali calcolati dall'Ufficio federale di statistica e il prodotto interno lordo cantonale, stimato dall'impresa di consulenza *BAK Basel Economics*. Queste due statistiche non si basano su corrispondenti rilevazioni effettuate nei Cantoni, ma sono trasposte a livello cantonale secondo un approccio "top down" sulla base di valori nazionali con l'aiuto di diverse statistiche cantonali. Per attuare il concetto del potenziale di risorse bisogna quindi ricorrere a una nuova base statistica. L'unica base di dati alternativa per determinare il valore aggiunto utilizzabile fiscalmente sono i dati fiscali. Il vantaggio dei dati fiscali consiste in particolare nel fatto che possono essere rilevati direttamente nei Cantoni in modo più preciso e trasparente che le attuali statistiche concernenti il valore aggiunto per i Cantoni.

Vengono definiti i seguenti elementi essenziali del potenziale di risorse di un Cantone (cfr. figura 2):

- il reddito delle persone fisiche;
- l'incremento della sostanza delle persone fisiche;
- gli utili delle persone giuridiche.

Attraverso questi tre elementi il valore aggiunto realizzato in un Cantone è pienamente coperto. A differenza dei concetti di valore aggiunto dei conti nazionali, nel potenziale di risorse non si opera tuttavia alcuna rigida delimitazione tra il *principio della territorialità* (prodotto interno lordo) e il *principio della nazionalità* (reddito cantonale). Di regola vengono inclusi tutti gli elementi relativi al valore aggiunto che possono essere tassati in un Cantone. Laddove possibile devono però essere evitati doppi conteggi.

**Figura 2** Potenziale di risorse: idea di base, elementi e base di dati



### 2.1.2 La base imponibile aggregata (BIA)

Gli elementi del potenziale di risorse devono essere di principio rilevati secondo le basi *imponibili dell'imposta federale diretta*. L'attuale statistica dell'imposta federale diretta deve tuttavia essere completata con singoli elementi delle statistiche fiscali cantonali al fine di rappresentare tutto il valore aggiunto utilizzabile fiscalmente. Bisogna inoltre tenere conto delle delimitazioni fiscali tra i Cantoni, motivo per cui sono considerati altresì i riparti fiscali dell'imposta federale diretta. La base di dati del potenziale di risorse è quindi la *base imponibile aggregata*. Nella base imponibile aggregata confluiscono i seguenti dati fiscali:

- reddito imponibile delle persone fisiche;
- stipendi lordi di persone tassate alla fonte;
- sostanza netta delle persone fisiche
- Utili delle persone giuridiche
- Riparti fiscali dell'imposta federale diretta

Le basi imponibili rilevate devono però essere ancora parzialmente adattate per tenere conto del criterio dell'imponibilità fiscale. Ciò vale anche riguardo alle delimitazioni territoriali relati-

ve all'imponibilità fiscale. Deve inoltre essere garantito il confronto delle basi imponibili affinché possano essere aggregate per formare il potenziale di risorse. Per quanto concerne i singoli elementi della BIA bisogna menzionare in particolare i seguenti punti:

- *Reddito imponibile delle persone fisiche*: dal reddito imponibile viene dedotta una franchigia che tiene conto della limitata imponibilità fiscale dei redditi molto bassi. Dividendi e redditi da interessi netti sono inclusi nel reddito imponibile. Si tiene conto solo dei redditi imponibili dei contribuenti residenti nel Cantone. I redditi delle persone che lavorano nel Cantone ma che risiedono in un altro Cantone o all'estero non soggiacciono all'imposizione di detto Cantone – ad eccezione dell'imposizione alla fonte e dell'imposizione di persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente – e non sono quindi fiscalmente imponibili dal Cantone.
- *Stipendi lordi di persone tassate alla fonte*: gli stipendi lordi di persone tassate alla fonte sono ponderati con un fattore "Gamma" allo scopo di ridurre il reddito lordo a un livello equivalente al reddito imponibile. Inoltre, con gli ulteriori fattori di riduzione, si tiene conto del fatto che i redditi dei frontalieri sono tassati solo parzialmente in Svizzera.
- *Sostanza netta delle persone fisiche*: per quanto riguarda la sostanza netta delle persone fisiche, solo l'incremento della sostanza può essere considerato come valore aggiunto. Alla base dell'imposizione vi è quindi il rendimento della sostanza. Bisogna tuttavia osservare che le componenti del rendimento della sostanza, come gli interessi e i dividendi, rientrano già nel reddito imponibile. Si rileva dunque solo la componente relativa all'aumento di valore mediante un fattore "alfa". Sono inoltre rilevate le sostanze sia dei contribuenti imponibili illimitatamente nel Cantone sia di quelli imponibili limitatamente.
- *Utili delle persone giuridiche*: per le persone giuridiche bisogna considerare l'imponibilità fiscale limitata delle società holding e di gestione conformemente alla legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)<sup>4</sup>. Le parti degli utili non completamente imponibili secondo la LAID vengono ponderate con un fattore "beta".
- *Riparti fiscali dell'imposta federale diretta*: per quanto concerne i riparti di imposta vengono considerati gli accrediti di imposta federale diretta allibrati. Questi devono essere moltiplicati con un fattore di ponderazione affinché possano raggiungere un livello equivalente a quello degli utili e dei redditi imponibili.

Dal punto di vista concettuale sarebbero auspicabili ulteriori correttivi che in mancanza di una base di dati adeguata non possono tuttavia (ancora) essere attuati:

- Così i redditi da capitale, pagati alle persone fisiche in Svizzera - nonostante i correttivi di cui sopra nella sostanza determinate - vengono rilevati due volte nel potenziale di risorse: la prima volta nell'utile delle persone giuridiche e una seconda volta nel reddito imponibile (dividendi) rispettivamente nella sostanza (utili non ripartiti) delle persone fisiche. Sebbene questi ricavi soggiacciono attualmente a una doppia imposizione, ovvero sono doppiamente imponibili fiscalmente, ai sensi dell'idea di base del potenziale di risorse è tuttavia fastidioso che elementi di valore aggiunto vengano considerati due volte. Rimane da chiarire come questi problemi di dati possano essere risolti nella riforma II delle imprese.
- Per quel che concerne l'aumento di valore della sostanza, le differenze cantonali a livello di stato della sostanza e quindi di aumento di valore possono essere considerate solo in misura insufficiente, dato che non esistono dati sulla composizione della sostanza. Il fattore "Alfa" è quindi uguale per tutti i Cantoni.


---

<sup>4</sup> RS 642.14

## 2.2 Indici di aggravio

Sono considerate oneri speciali le uscite pro capite (= "onere") che, a causa di realtà strutturali specifiche, gravano eccessivamente sulle finanze di singoli Cantoni. Gli oneri speciali non devono essere generalmente considerati come oneri pro capite eccessivi. Ad esempio uscite più elevate nel settore sanitario possono rappresentare sia oneri speciali sia differenti preferenze dei Cantoni (scelta politica). Tale differenziazione rende certamente più difficile la quantificazione degli oneri speciali ma è però necessaria a livello metodologico. La figura 3 illustra il concetto degli oneri speciali.

**Figura 3 Delimitazione di oneri speciali**



Le spese pro capite di un Cantone per beni e prestazioni statali possono essere suddivise dal punto di vista della perequazione finanziaria nelle tre categorie fabbisogno di base, scelta politica e spillover. Il fabbisogno di base comprende la spesa per una dotazione minima di beni e prestazioni statali. Tali "standard di dotazione minima" per l'offerta statale possono essere determinati implicitamente tramite la Costituzione o la legislazione federale, come ad esempio i settori formazione, sanità e sicurezza sociale. Per Costituzione i Cantoni sono ad esempio obbligati a garantire un'istruzione scolastica di base sufficiente per tutti i bambini. Nell'ambito della sanità, i Cantoni devono sopportare una parte dei costi ospedalieri dei loro cittadini (catalogo delle prestazioni per l'assicurazione di base) indipendentemente dal fatto che un singolo Cantone desidera effettivamente mettere a disposizione la prestazione nella misura consumata e che quindi la metta lui stesso a disposizione oppure no. In ambito sociale la Costituzione garantisce il diritto ad aiuto e assistenza in situazioni di bisogno, indispensabili per un'esistenza dignitosa. A seconda della struttura della popolazione e degli insediamenti nonché della situazione geografica di un Cantone, il fabbisogno di base può essere legato a costi superiori alla media. Questi maggiori costi sono indicati come oneri speciali e costituiscono la base per la compensazione degli oneri della Confederazione.

Uscite per prestazioni statali che eccedono il fabbisogno di base costituiscono scelte politiche e quindi non sono considerate come oneri speciali. Si pensi ad esempio alle piscine pubbliche o alle istituzioni culturali. Spesso però anche gli abitanti di un altro Cantone approfittano dell'offerta statale di un Cantone senza che essi o il loro Cantone di residenza indennizzino completamente i costi del consumo. In questo caso si parla di spillover. Per evitare o indennizzare questi spillover esiste una collaborazione intercantionale in numerosi settori di compiti. Nel quadro della NPC la collaborazione intercantionale è maggiormente disciplinata. Ne risultano in tal modo maggiori indennizzi a titolo di spillover. D'altro canto i Cantoni cofinanziatori ottengono maggiori diritti di essere consultati. Non essendo gli spillover oneri speciali, essi non sono oggetto dell'ordinanza.

Sia la compensazione degli oneri geotopografica che quella sociodemografica si basano su nuovi indicatori che rappresentano le cause strutturali degli oneri speciali. Analogamente all'indice delle risorse in cui si rinuncia a tener conto del gettito fiscale effettivo, anche nella compensazione degli oneri non sono utilizzate le uscite effettive quale criterio di perequazione per evitare falsi incentivi.

Il valori degli indicatori rappresentano i relativi oneri. I diversi valori degli indicatori rappresentano quindi le differenze di oneri tra i Cantoni. Può essere considerata onere speciale la parte di onere che eccede un determinato valore soglia. Vale la pena ricordare che gli oneri speciali non possono essere definiti obiettivamente. Pertanto il valore degli oneri speciali varia a seconda se si definisce quale valore soglia ad esempio la media, la media ponderata o un quartile del relativo indicatore. Per gli indicatori della compensazione degli oneri geotopografica viene considerata la media svizzera (=media ponderata in funzione della popolazione), per gli indicatori della compensazione degli oneri sociodemografica si considera il valore medio dei Cantoni come valore soglia.

### **3 Spiegazioni concernenti i singoli articoli**

#### *Articolo 1*

Il capoverso 1 disciplina la composizione del potenziale di risorse riferendosi all'articolo 3 capoversi 1 e 2 LPFC. Contrariamente al predetto articolo di legge in cui si elencano in generale le parti integranti del potenziale di risorse, nel capoverso 1 dell'ordinanza si concretizza la composizione del potenziale di risorse e la si completa includendo i redditi tassati alla fonte e i riparti fiscali. Il potenziale di risorse non deve tuttavia rappresentare le entrate fiscali effettive di un Cantone, bensì le risorse finanziarie che tale Cantone può potenzialmente utilizzare. Il calcolo del potenziale di risorse si fonda pertanto sulla cosiddetta base imponibile aggregata (BIA). La BIA comprende i redditi da lavoro e da capitale come pure gli utili realizzati in un Cantone nell'arco di un anno e soggetti alle imposte cantonali e comunali. La BIA rappresenta dunque il valore aggiunto utilizzabile fiscalmente di un Cantone. Di conseguenza, il potenziale di risorse di tutta la Svizzera corrisponde alla somma dei potenziale di risorse di tutti i Cantoni (art. 1 cpv. 2).

#### *Articolo 2*

Benché tra la BIA e il potenziale di risorse vi sia una relazione direttamente lineare, occorre fare una distinzione tra i due concetti. La BIA si riferisce a un singolo anno di calcolo, mentre il potenziale di risorse si basa, secondo l'articolo 3 capoverso 4 LPFC, sulle cifre (BIA) disponibili degli ultimi tre anni. Di questo aspetto si tiene conto nell'articolo 2 introducendo la delimitazione temporale del concetto.

L'anno civile in cui confluiscono mezzi finanziari sulla base di un determinato potenziale di risorse è definito anno di riferimento di tale potenziale di risorse. La BIA è definita invece dall'anno di calcolo. Per motivi di rilevamento, i tre anni di calcolo necessari secondo l'articolo 3 capoverso 4 LPFC sono di quattro - sei anni antecedenti all'anno di riferimento. I pagamenti della perequazione delle risorse del 2010 si baseranno quindi ad esempio sul potenziale di risorse del 2010 che corrisponde alla media della BIA degli anni 2004, 2005 e 2006.

#### *Articoli 3 e 4*

Questi due articoli disciplinano il calcolo di due grandezze che sono di centrale importanza per il calcolo dei versamenti di compensazione. Per il potenziale di risorse pro capite degli abitanti occorre tener conto della corrispondenza temporale tra la BIA e la popolazione residente media<sup>5</sup> ragion per cui per il calcolo di questa grandezza si ricorre al numero degli abi-

<sup>5</sup> Per il calcolo del potenziale di risorse pro capite è impiegata come denominatore la popolazione residente media. Essa corrisponde alla media della popolazione residente in Svizzera durante un determinato anno

tanti negli anni di calcolo. Questa corrispondenza temporale è importante soprattutto in relazione alla dinamica del potenziale di risorse pro capite, poiché la crescita dei redditi da lavoro e da capitale è strettamente legata alla crescita della popolazione.

L'indice delle risorse mette in relazione i potenziali di risorse pro capite dei Cantoni con il relativo valore svizzero e costituisce in tal modo la base per la suddivisione in Cantoni finanziariamente forti e in Cantoni finanziariamente deboli nonché per il calcolo dei rispettivi versamenti di compensazione.

#### Articolo 5

Per motivi linguistici, il legislatore ha preferito il concetto "risorse proprie determinanti" di cui agli articoli 5 capoverso 3 e 6 capoversi 1 e 3 LPFC al concetto iniziale, tecnicamente più preciso, di "gettito fiscale standardizzato". I concetti sono però identici dal punto di vista materiale. Essi corrispondono al gettito fiscale ipotetico che un determinato Cantone realizzerebbe se al suo potenziale di risorse si applicasse un'aliquota uniforme, proporzionale, identica per tutti i Cantoni, ossia l'aliquota fiscale standardizzata. Il calcolo del gettito fiscale standardizzato è importante per la valutazione dell'effetto compensativo della perequazione delle risorse, in particolare per quanto riguarda il valore cui bisogna mirare conformemente all'articolo 6 capoverso 3 LPFC. Va tenuto presente che l'effetto compensativo non può essere valutato direttamente sulla base del potenziale di risorse, poiché questi non si fonda sulle entrate effettive del Cantone, ma sulle basi imponibili. Quest'ultime non variano in funzione della perequazione delle risorse. La perequazione delle risorse si ripercuote sulla situazione finanziaria del Cantone, ma non ha l'effetto di modificare i redditi da lavoro e da capitale realizzati nel Cantone. È pertanto necessaria una grandezza ausiliaria che permetta un confronto diretto e obiettivo tra versamenti di compensazione e potenziali entrate fiscali dei Cantoni.

L'*aliquota fiscale standardizzata* per il calcolo del gettito fiscale standardizzato corrisponde all'utilizzazione fiscale effettiva del potenziale di risorse della Svizzera da parte di tutti i Cantoni e i comuni negli anni di calcolo. Essa comprende anche la quota cantonale all'imposta federale diretta, che con l'entrata in vigore della NPC ammonta al 17 per cento del gettito (art. 128 cpv. 4 Cost.<sup>6</sup>). La quota cantonale all'imposta federale diretta è quindi equiparata alle entrate fiscali proprie dei Cantoni. La qualificazione quali entrate fiscali proprie<sup>7</sup> è giustificata dal fatto che la quota spettante al singolo Cantone è in correlazione diretta con la base imponibile nel Cantone e con il gettito fiscale realizzato nel Cantone a livello di imposta federale diretta. L'imposta preventiva e l'imposta sugli oli minerali, invece, vengono ripartite secondo la popolazione oppure sulla base di indicatori strutturali.

Analogamente al potenziale di risorse pro capite, nel calcolo dell'aliquota fiscale standardizzata occorre tener conto della concordanza temporale con gli anni di calcolo, poiché la crescita dei redditi da lavoro e da capitale è strettamente legata alla crescita delle entrate fiscali

#### Articoli 6 e 7

Le cifre relative al reddito determinante delle persone fisiche derivano dai dati della statistica dell'imposta federale diretta. Contrariamente ad altre componenti del potenziale di risorse, in questo caso si può fare riferimento a una base statistica già esistente. Una coppia di coniugi ai sensi di questa statistica è intensa come una persona fisica contribuente.

---

civile secondo il *domicilio economico*. Diversamente dall'assoggettamento fiscale, che si basa sul domicilio civile al 31 dicembre dell'anno fiscale, per l'indice delle risorse non si tratta paragonare la capacità finanziaria dei contribuenti, bensì i valori aggiunti utilizzabili fiscalmente dei Cantoni. Perciò la popolazione residente media risulta essere l'ordine di grandezza più adeguato.

<sup>6</sup> RS 101

<sup>7</sup> Si confronti al riguardo anche le relative raccomandazioni del Consiglio d'Europa; *Council of Europe*: "Recommendation Rec (2005)1 of the Committee of Ministers to member states on the financial resources of local and regional authorities"

La franchigia del reddito imponibile serve per tener conto, nel potenziale di risorse, della limitata utilizzabilità fiscale dei redditi bassi. A tal fine, due sono gli aspetti importanti: da un lato la franchigia rappresenta un reddito minimo che, per ragioni sociali, non dovrebbe essere ulteriormente ridotto attraverso oneri fiscali. Dall'altro essa ha indirettamente un effetto progressivo sul reddito determinante; in tal modo, il potenziale di risorse tiene conto dell'imposizione progressiva dei redditi nei Cantoni.

Per tutti i Cantoni la franchigia corrisponde all'inizio dell'assoggettamento alle tariffe dell'imposta federale diretta in caso di tassazione annuale dei coniugi per il relativo anno di calcolo. Per l'anno fiscale e di calcolo 2003 la franchigia ammonta a 27'400 franchi. Questo valore risulta direttamente dalla tariffa e dalla disposizione secondo cui l'imposta annua inferiore ai 25 franchi non è riscossa. Fino a un reddito di 24'900 franchi l'imposta è di zero franchi. Per 100 franchi di reddito in più l'imposta aumenta di un franco, cosicché l'imposta viene riscossa per la prima volta con un reddito imponibile di 27'400 franchi (24'900 fr. + 25 × 100 fr.). A causa dell'obbligo legale di compensare periodicamente gli effetti della progressione a freddo (cfr. art. 215 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta<sup>8</sup>, LIFD), la franchigia dipende direttamente dagli adeguamenti di tariffa che ne risultano. Per il periodo fiscale 2006 si dovrebbero così compensare gli effetti della progressione a freddo, poiché dall'ultimo adeguamento l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha raggiunto il 7,6 per cento e quindi ha superato il limite del 7 per cento necessario per un adeguamento. I livelli di tariffa vengono quindi elevati al 7,6 per cento, portando la franchigia per l'anno di calcolo 2006 a 29'200 franchi.

È chiaro che la franchigia unitaria non rispecchia assolutamente le diverse tariffe progressive applicate né i redditi minimi effettivamente imponibili contemplati nei Cantoni. Ma questo non è auspicato nemmeno nell'ottica che il potenziale di risorse non debba rappresentare l'utilizzazione fiscale, bensì la base fiscale. Questa franchigia si è tuttavia rivelata una grandezza molto plausibile sia in relazione al reddito minimo sia per la rappresentazione dell'imposizione progressiva dei redditi nei Cantoni. Pertanto, la progressione della BIA si situa nella media delle tariffe progressive cantonali<sup>9</sup>. La franchigia scelta differisce inoltre in modo insignificante da un reddito minimo imponibile medio valutato dalla direzione di progetto NPC sulla base delle direttive COSAS, degli affitti medi cantonali e dei premi medi cantonali dell'assicurazione malattie obbligatoria.

### *Articoli 8 - 10*

L'imposizione dei redditi tassati alla fonte è effettuata direttamente sullo stipendio lordo. Le basi di calcolo non sono dunque direttamente paragonabili ai redditi imponibili delle persone fisiche non tassate alla fonte. Per tenere conto, nel potenziale di risorse, del reddito tassato alla fonte, è necessario ponderare gli stipendi lordi con un fattore adeguato. Si pone inoltre il problema che una parte del reddito tassato alla fonte in Svizzera è utilizzabile fiscalmente solo in misura limitata. Le persone tassate limitatamente sono frontalieri la cui imposizione si basa su convenzioni specifiche tra il Paese di origine, da un lato, e la Confederazione e/o il Cantone interessato, dall'altro.

Per tenere conto della differente base di calcolo, gli stipendi lordi tassati alla fonte vengono moltiplicati per un fattore  $\gamma$ . Il fattore corrisponde al rapporto tra il reddito determinante delle persone fisiche non tassate alla fonte in Svizzera secondo gli articoli 6 e 7 e il reddito primario delle economie domestiche private della Svizzera secondo i conti nazionali. In tal modo si parte implicitamente dal presupposto che il reddito primario secondo i conti nazionali corrisponde alla massa salariale lorda delle persone fisiche. Questa ipotesi è senz'altro semplicistica ma plausibile.

<sup>8</sup> RS 642.11

<sup>9</sup> Cfr. Fischer, R. " Expertenbericht betreffend aggregierte Steuerbemessungsgrundlage (ASG) / Ressourcenindex im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben (NFA)", Rapporto all'attenzione del gruppo di lavoro „Aktualisierung Ressourcenindex / Globalbilanz“, Credit Suisse Economic Research, Zurigo, gennaio 2001.

Le formule di calcolo per le singole categorie di persone fisiche tassate alla fonte si distinguono a seconda dello stipendio lordo fiscalmente utilizzabile. Il calcolo del reddito determinante tassato alla fonte degli stranieri residenti sul territorio, dei consiglieri d'amministrazione stranieri e dei frontalieri tassati integralmente si può effettuare direttamente moltiplicando lo stipendio lordo per il fattore  $\gamma$ , mentre per la determinazione del reddito determinante dei frontalieri tassati limitatamente bisogna procedere a un calcolo indiretto avvalendosi dell'aliquota fiscale standardizzata. Questo è dovuto al fatto che i relativi contratti di regola non forniscono indicazioni sulla parte di reddito lordo fiscalmente utilizzabile dalla Svizzera, ma definiscono le quote (massime) del reddito lordo spettanti alla Svizzera come gettito fiscale, ossia le aliquote di imposta. Nel caso dei frontalieri tassati limitatamente, si ipotizza quindi che lo stipendio lordo moltiplicato per l'aliquota di imposta spettante alla Svizzera conformemente alla convenzione corrisponda al gettito fiscale standardizzato derivante dai corrispondenti redditi tassati alla fonte. Il reddito determinante tassato alla fonte si ottiene pertanto dividendo il gettito fiscale standardizzato così calcolato per l'aliquota fiscale standardizzata.

La convenzione di doppia imposizione con l'Austria<sup>10</sup> è stata adattata di recente, ragion per cui si applicano formule diverse a seconda dell'anno di calcolo. Sino alla fine del 2005 alla Svizzera spetta un'imposta di al massimo il tre per cento del reddito lordo. Il reddito lordo dei relativi frontalieri nel Cantone viene pertanto dapprima moltiplicato per il fattore 0,03. Il risultato corrisponde al gettito fiscale standardizzato del Cantone derivante dall'imposizione dei suddetti frontalieri. Dividendo tale importo per l'aliquota fiscale standardizzata si ottiene il reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell'Austria tassati limitatamente. A partire dal 2006 i lavoratori che hanno il proprio domicilio in Austria saranno tassati interamente dalla Svizzera. La Svizzera garantisce però all'Austria una compensazione fiscale pari al 12,5 per cento delle entrate fiscali di tali persone. Dapprima si determina il gettito fiscale standardizzato del Cantone derivante dall'imposizione di questi frontalieri moltiplicando i redditi lordi per il fattore  $\gamma$  e l'aliquota fiscale standardizzata. Dal risultato così ottenuto si deduce il 12,5 per cento. Il gettito fiscale standardizzato residuo che rimane al Cantone si divide nuovamente per l'aliquota fiscale standardizzata ottenendo in tal modo il reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell'Austria tassati limitatamente. Con l'ultima operazione l'aliquota fiscale standardizzata viene eliminata dalla formula.

Il calcolo del reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Germania<sup>11</sup> tassati limitatamente e quello dei frontalieri della Francia<sup>12</sup> tassati limitatamente, con imposizione in Francia, è effettuato analogamente alla regolamentazione valida sino alla fine del 2005 per l'Austria; in questo caso alla Svizzera spetta un'imposta del 4,5 per cento (al massimo) del reddito lordo.

Il calcolo è più complesso per i frontalieri della Francia nel Canton Ginevra. Questi sono tassati dal Canton Ginevra, che restituisce alla Francia il 3,5 per cento della massa salariale. Dapprima si determina direttamente il gettito fiscale standardizzato del Canton Ginevra derivante dall'imposizione di questi frontalieri. A tal fine, i relativi redditi lordi vengono moltiplicati per il fattore  $\gamma$  e l'aliquota fiscale standardizzata. Dal risultato viene infine dedotto il 3,5 per cento dei redditi lordi. L'importo residuo corrisponde al gettito fiscale standardizzato che rimane al Canton Ginevra. Dividendo tale importo per l'aliquota fiscale standardizzata si ottiene quindi il reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri tassati limitatamente nel Canton Ginevra.

<sup>10</sup> Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (RS **0.672.916.31**).

<sup>11</sup> Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (RS **0.672.913.62**).

<sup>12</sup> Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (RS **0.672.934.91**).

Secondo la convenzione con l'Italia, i frontalieri in questione sono tassati in Svizzera e all'Italia va il 40 per cento delle entrate fiscali lorde. Il calcolo del reddito determinante tassato alla fonte è effettuato quindi analogamente alla regolamentazione valida dal 2006 per l'Austria; la quota destinata all'Italia ammonta al 40 per cento.

Per tutti i calcoli che vengono effettuati indirettamente tramite l'aliquota fiscale standardizzata, occorre impiegare l'aliquota fiscale standardizzata dell'anno precedente quello di riferimento. Poiché è calcolata sulla base del potenziale di risorse completo dell'anno di riferimento (cfr. art. 5), l'aliquota fiscale standardizzata dell'anno di riferimento non può essere essa stessa un elemento del calcolo di questo potenziale di risorse.

#### *Articolo 11*

Nel calcolo della sostanza determinante delle persone fisiche si tiene conto di tutti i contribuenti che hanno il proprio domicilio, un immobile o una stabile organizzazione nel Cantone. La base è data dalla sostanza netta; bisogna evitare i doppi conteggi.

#### *Articoli 12 e 13*

Considerato che il reddito e gli utili costituiscono delle grandezze flusso mentre la sostanza rappresenta una grandezza stock, il calcolo della sostanza determinante non si basa sullo stato della sostanza bensì sul rendimento atteso. Inoltre, bisogna tenere conto del fatto che il reddito da interessi e i dividendi (componente del reddito del rendimento della sostanza) fanno già parte del reddito determinante. Per il calcolo della sostanza determinante è pertanto importante unicamente la componente di aumento di valore del rendimento della sostanza (variazioni dei prezzi). Per prendere in considerazione questi aspetti, si pondera la sostanza netta di un Cantone con un fattore  $\alpha$  unitario.

Nel determinare il fattore  $\alpha$  sorge però il problema che l'aumento di valore della sostanza netta è una grandezza ampiamente sconosciuta. Per diversi portafogli (azioni, obbligazioni) è possibile ottenere dei valori a partire dai rispettivi indici dei prezzi e dei rendimenti. L'aggregazione di queste percentuali di aumento di valore è tuttavia possibile soltanto ricorrendo a delle stime, a causa della mancanza di numerose indicazioni sulla composizione della sostanza netta. La base per queste stime è un portafoglio fittizio di titoli, conti di risparmio, immobili adibiti a uso proprio e debiti ipotecari. Mediante l'ausilio di un semplice modello di portafoglio la composizione di questi attivi e passivi è effettuata in modo che il rendimento globale del portafoglio ammonti al quattro per cento in termini reali e il rischio (misurato in base alla deviazione standard del rendimento) sia minimizzato. Le quote risultanti da quest'analisi e le componenti di aumento di valore del rendimento degli attivi e dei passivi considerati consentono di determinare l'aumento di valore della sostanza netta e quindi il fattore  $\alpha$ .<sup>13</sup>

#### *Articolo 14*

Analogamente al reddito determinante, la sostanza determinante delle persone fisiche corrisponde alla somma delle sostanze determinanti di tutte le persone imponibili in un Cantone.

#### *Articoli 15 e 16*

Nel caso dell'utile determinante delle persone giuridiche occorre distinguere tra persone giuridiche con e senza statuto fiscale speciale. Lo statuto fiscale speciale si riferisce alle società holding e alle società di gestione, il cui utile conformemente all'articolo 28 capoversi 2-4 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>14</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) è tassato nei Cantoni solo in misura limitata. L'assoggettamento limitato non vale però per l'imposta federale diretta, ragion per cui è necessario affinare la statistica

<sup>13</sup> Amministrazione federale delle finanze, direzione di progetto NPC: "Die Wertsteigerung des Reinvermögens im Ressourcenpotenzial des neuen Finanzausgleichs: Berechnung auf der Basis der Portfolio-Theorie", Berna, giugno 2007.

<sup>14</sup> RS 642.14

dell'imposta federale diretta impiegata per la determinazione del potenziale di risorse. In particolare i Cantoni sono tenuti a fornire all'Amministrazione federale delle contribuzioni indicazioni sullo statuto delle persone giuridiche (imposizione ordinaria, società holding, società di gestione).

Per la persona giuridica senza statuto fiscale speciale, l'utile determinante corrisponde all'utile imponibile netto dopo deduzione del reddito netto da partecipazioni secondo l'imposta federale diretta. Anche in questo caso l'utile determinante di un Cantone è dato dalla somma degli utili di tutte le persone imponibili in detto Cantone.

#### *Articoli 17 - 19*

Gli utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale sono calcolati in base all'utile netto conformemente alla LIFD dopo deduzione del reddito netto da partecipazioni. Di questo utile netto vengono però presi integralmente in considerazione unicamente gli utili derivanti da proventi da fonti svizzere imposti secondo la tariffa ordinaria conformemente all'articolo 28 capoversi 2-4 LAID. Dato che sono assoggettati a un'imposizione limitata nei Cantoni, gli utili derivanti da altri proventi da fonti estere sono parimenti presi in considerazione nel calcolo e ponderati con un fattore beta. A seconda dello statuto della persona giuridica, si applicano diversi fattori beta, che tuttavia sono identici per tutti i Cantoni.

Al fine di evitare i problemi di qualità, i fattori di correzione beta devono essere applicati solo alle società per le quali è già stata operata la tassazione definitiva. Ciò deve servire d'incentivo a tassare definitivamente entro il termine di riscossione di due anni possibilmente tutte le società con statuto fiscale speciale.

Per il Canton Zugo è difficile realizzare la tassazione definitiva di tali società entro il termine stabilito. Per questa ragione, durante un periodo di transizione si applica una regolamentazione d'eccezione, valida comunque per tutti i Cantoni. Essa offre la possibilità di fornire, durante un determinato periodo, dati provvisori per le società per le quali non è ancora stata effettuata la tassazione definitiva. Durante questo periodo transitorio devono essere ponderate con il fattore beta anche le società con statuto fiscale speciale tassate provvisoriamente, purché la qualità dei dati sia sufficiente. Vengono classificati come qualitativamente sufficienti gli utili, per i quali si attuano i conti settoriali anche in caso di società tassate provvisoriamente. Se non è il caso, non viene applicato alcun fattore beta ovvero gli utili corrispondenti confluiscono al 100 per cento nel potenziale di risorse. Il periodo preso in considerazione per la regolamentazione d'eccezione è fissato a dieci anni (art. 19 cpv. 5 e art. 54). Le specificazioni di dettaglio, definite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni da lungo tempo in collaborazione con i Cantoni, non subiscono però in linea di principio modifiche.

#### *Articolo 20*

I fattori beta sono costituiti da un fattore di base e da un fattore di supplemento. Il fattore di base si fonda sulle quote imponibili degli altri proventi da fonti estere secondo l'articolo 28 capoversi 2-4 LAID. Per le società holding il fattore di base è uguale a zero, poiché conformemente all'articolo 28 capoverso 2 LAID tali società non pagano l'imposta sull'utile, fatta eccezione per i redditi della loro proprietà fondiaria svizzera che sono imposti secondo la tariffa ordinaria. Per le società di gestione secondo l'articolo 28 capoverso 3 LAID e le società di gestione secondo l'articolo 28 capoverso 4 LAID, il fattore di base è determinato ogni quattro anni tramite valutazione delle quote imponibili degli altri proventi da fonti estere di tutte le società tassate in Svizzera conformemente al suddetto articolo. A tal fine, bisogna basarsi sul primo quartile delle relative società. Questo significa che un quarto dei valori determinati è inferiore e tre quarti sono superiori al fattore di base.

Il fattore di supplemento tiene conto, contrariamente all'imposta cantonale, dell'imposizione completa dell'utile delle società holding e delle società di gestione nell'ambito dell'imposta federale diretta. Infatti, i Cantoni hanno diritto a una quota del 17 per cento del gettito fiscale conseguito nel proprio Cantone. La quota dell'imposta federale diretta ripartita tra i Cantoni in

base al gettito può essere equiparata alle entrate fiscali proprie dei Cantoni.<sup>15</sup> Per la parte di utile (ricavo da fonti svizzere imposto secondo la tariffa ordinaria) presa in considerazione, non vi sono ripercussioni sul calcolo degli utili determinanti, poiché detta parte confluisce nel potenziale di risorse. Per quanto riguarda la quota di utile (altri proventi) utilizzabile solo in misura limitata nei Cantoni, si deve tuttavia tener conto del fatto che la stessa viene ulteriormente utilizzata tramite la quota cantonale all'imposta federale diretta. I fattori beta che si basano solo sulla valutazione dell'imposizione cantonale sarebbero quindi troppo b.

Il fattore di supplemento è calcolato attraverso il gettito fiscale standardizzato. A tal fine, dapprima si ipotizza che la quota supplementare al gettito fiscale standardizzato corrisponda esattamente alla quota cantonale all'imposta federale diretta, ossia al 17 per cento. Questo significa che in un primo momento il fattore di supplemento è uguale alla moltiplicazione dell'aliquota dell'imposta sull'utile nell'ambito dell'imposta federale diretta (8,5 %) per la quota cantonale (17 %). In un secondo momento si prende in considerazione il fatto che una parte di questo gettito fiscale standardizzato è già compreso nel fattore di base. Questa parte viene quindi dedotta. Inoltre, dato che la quota cantonale all'imposta federale diretta equivale almeno in parte a una provvigione versata ai Cantoni per la stima e la riscossione dell'imposta, si effettua un'ulteriore riduzione del 50 per cento. Infine si divide il fattore per l'aliquota fiscale standardizzata.

Le agevolazioni fiscali secondo la legge federale in favore delle zone di rilancio economico<sup>16</sup> (decreto Bonny) non sono prese in considerazione nel potenziale di risorse. Ciò significa che gli utili delle persone giuridiche agevolate confluiscono al 100 per cento nel potenziale di risorse, purché non abbiano uno statuto fiscale speciale (società holding, domicilio o mista). La concessione di agevolazioni fiscali è di principio di competenza dei Cantoni. La Confederazione concede solo in via sussidiaria corrispondenti agevolazioni per l'imposta federale diretta, purché gli utili siano sufficienti secondo le esigenze del decreto Bonny. Gli utili di imprese che beneficiano di agevolazioni fiscali sono quindi completamente utilizzabili dai Cantoni.

### *Articolo 21*

Nella statistica dell'imposta federale diretta le basi di calcolo e i gettiti fiscali vengono assegnati ai Cantoni conformemente al Cantone cui compete la tassazione. Questo causa distorsioni a livello di redditi e utili determinanti, poiché le basi di calcolo, stimate in un dato Cantone, ma la cui utilizzabilità fiscale spetta a un altro, non sono assegnate correttamente. Per tener conto di ciò, la BIA dei Cantoni determinata conformemente alle sezioni 2, 3, 5 e 6 viene corretta forfaitariamente sulla base dei riparti fiscali dell'imposta federale diretta.

Per motivi legati al rilevamento dei dati, la correzione della BIA non si effettua fondandosi sulle basi di calcolo, che peraltro devono essere nuovamente assegnate, ma indirettamente e mediante ponderazione, sugli accrediti allibrati nei Cantoni a favore di altri Cantoni. Dato che gli accrediti allibrati non sono entrate fiscali cantonali, bensì entrate fiscali derivanti dall'imposta federale diretta, in questo caso non ci si può basare sull'aliquota fiscale standardizzata. Il fattore di ponderazione impiegato è il rapporto tra la base di calcolo dell'imposta federale diretta e il corrispondente provento del Cantone per l'anno di calcolo. La base rilevante per il calcolo dell'imposta corrisponde alla somma dei redditi determinanti tassati alla fonte e imposti secondo la tariffa ordinaria nonché degli utili determinanti delle imprese imposte secondo la tariffa ordinaria e beneficianti di privilegi fiscali.

<sup>15</sup> Cfr. al riguardo le relative spiegazioni all'articolo 5.

<sup>16</sup> **RS 951.93**

### *Articoli 23 e 24*

I due articoli precisano l'articolo 5 capoverso 2 LPFC. Adeguando il contributo dei Cantoni finanziariamente forti si stabilisce che, per la determinazione del tasso di variazione del contributo complessivo dei Cantoni finanziariamente forti, si applica il tasso di variazione della somma dei potenziali di risorse dei Cantoni finanziariamente forti nell'anno di perequazione considerato. Un metodo di calcolo alternativo consisterebbe nel determinare il tasso di variazione secondo la somma dei potenziali di risorse dei Cantoni finanziariamente forti nell'anno di perequazione in rapporto alla somma corrispondente dei Cantoni finanziariamente forti nell'anno precedente. Questo metodo avrebbe come conseguenza che il tasso di variazione verrebbe determinato in misura relativamente forte dal passaggio di uno o più Cantoni dalla categoria di Cantoni finanziariamente deboli a quella di Cantoni finanziariamente forti o viceversa. Il metodo di calcolo scelto nell'articolo 30 capoverso 2 permette invece di evitare che il contributo complessivo e i contributi individuali dei Cantoni finanziariamente forti aumentino o diminuiscano in misura eccessiva a seguito di questo "passaggio di categoria" di uno o più Cantoni.

### *Articolo 25*

Conformemente all'articolo 5 capoverso 3 LPFC, i Cantoni finanziariamente forti versano per abitante una percentuale unitaria della differenza tra il loro gettito fiscale standardizzato per abitante e la media svizzera. Dato che i gettiti fiscali standardizzati per abitante sono proporzionali rispetto al potenziale di risorse per abitante e quindi anche rispetto all'indice delle risorse, i contributi dei Cantoni finanziariamente forti sono parimenti proporzionali all'indice delle risorse. I contributi dei Cantoni finanziariamente forti possono essere calcolati direttamente sulla base della differenza tra l'indice delle risorse e la media svizzera di 100.

### *Articolo 26*

Analogamente al calcolo dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti, anche il calcolo dei versamenti ai Cantoni finanziariamente deboli può essere effettuato direttamente sulla base della differenza tra l'indice delle risorse e la media svizzera di 100.

Il versamento progressivo dovrebbe permettere di raggiungere, con il minor impiego possibile di mezzi finanziari, il valore auspicato secondo cui, unitamente al contributo pro capite dalla perequazione delle risorse, i gettiti fiscali standardizzati per abitante di ogni Cantone finanziariamente debole devono ammontare se possibile almeno all'85 per cento della media svizzera (art. 6 cpv. 3 LPFC). Questo implica una progressione possibilmente forte che concentri i mezzi sui Cantoni finanziariamente deboli. D'altra parte l'ordine di classifica dei Cantoni per quanto concerne i loro gettiti fiscali standardizzati per abitante non deve essere modificato.

Le condizioni possono essere adempiute se per il parametro della progressione  $p$  si trova il valore che massimizza la progressione. L'aumento marginale della variazione dell'indice (tasso di perequazione) per il Cantone finanziariamente più debole deve però ammontare al massimo al 100 per cento. Un tasso di perequazione del 100 per cento significa che una riduzione infinitesimale dell'indice, a partire dal livello attuale, è compensata interamente (al 100%) dalla perequazione delle risorse. La formula nell'allegato 9 per il calcolo del parametro  $p$  riflette questa ottimizzazione.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Un tasso di perequazione superiore al 100 per cento avrebbe per effetto di compensare in misura eccessiva la riduzione dell'indice; in altre parole il Cantone sarebbe classificato meglio rispetto a prima della riduzione dell'indice. Per di più, il Cantone più debole potrebbe disporre, unitamente al contributo dalla perequazione delle risorse, di gettiti fiscali più elevati del secondo Cantone finanziariamente più debole.

### *Articoli 27 e 28*

La compensazione degli oneri della Confederazione è basata esclusivamente sulle statistiche ufficiali della Confederazione. Non occorre dunque prevedere norme giuridiche particolari disciplinanti il rilevamento e la consegna dei dati necessari.

### *Articoli 29 e 30*

La determinazione degli oneri speciali determinanti dei Cantoni dovuti a fattori geotopografici è effettuata in tre tappe. Nella prima tappa, si definiscono quattro indicatori parziali che rappresentano le cause strutturali dell'aggravio eccessivo secondo l'articolo 7 LPFC.

L'indicatore parziale "altitudine degli insediamenti" rispecchia i maggiori costi per l'infrastruttura e la messa a disposizione di servizi statali nelle regioni di montagna.

L'indicatore parziale "declività del terreno" tiene conto dei maggiori costi per la protezione contro i pericoli naturali (boschi di protezione e costruzioni di protezione) nelle regioni di montagna. Gli indicatori parziali "struttura dell'insediamento" e "densità demografica" considerano i maggiori costi per l'infrastruttura e la messa a disposizione dei servizi statali nelle regioni a densità ridotta di popolazione.

Nella seconda tappa, si procede al calcolo degli indici cantonali di aggravio per ciascuno dei quattro indicatori parziali; la media svizzera corrisponde di volta in volta a un valore dell'indice di 100. Nella terza tappa, si calcolano gli oneri speciali determinanti dei Cantoni ponderando i valori dell'indice di aggravio dei Cantoni; le ponderazioni si riferiscono direttamente agli indicatori parziali strutturali (art. 36 cpv. 5). Va tenuto presente che soltanto i valori dell'indice di aggravio superiori alla media svizzera di 100 punti determinano oneri speciali

### *Articolo 31 e 32*

Oltre alle modalità per la determinazione dell'importo totale annuo per il periodo quadriennale secondo l'articolo 9 LPFC, l'articolo 31 disciplina l'adeguamento dell'importo totale nell'eventualità di cui all'articolo 22 LPFC che l'inizio del nuovo quadriennio venisse differito. In tal caso, la durata di validità del vigente decreto federale è prorogata di due anni e l'importo totale dovrà essere adeguato al rincaro.

Poiché i quattro indicatori parziali riflettono costi differenti, la perequazione dell'aggravio geotopografico è concepita come combinazione di quattro strumenti di perequazione parziale. I mezzi complessivi a disposizione per la perequazione dell'aggravio geotopografico vengono dunque ripartiti tra i quattro generi di oneri speciali. Questo significa che ogni Cantone che presenta oneri speciali in relazione ad almeno un indicatore parziale ha diritto alla compensazione degli oneri. La ripartizione dell'importo totale tra i quattro generi di oneri speciali si basa sul consenso politico tra Confederazione e Cantoni.

### *Articolo 33*

Per determinare i versamenti di compensazione, si sommano gli oneri speciali determinanti dei Cantoni. I quattro importi complessivi così ottenuti riflettono di volta in volta gli oneri speciali determinanti di tutta la Svizzera. Va tenuto presente che queste somme non rappresentano i costi effettivi. Sebbene sia possibile stabilire un rapporto statisticamente significativo tra questi importi e le uscite dei Cantoni, gli importi hanno unicamente la funzione di indicare in forma astratta le differenze tra i Cantoni per quanto concerne le cause strutturali degli oneri speciali dovuti a fattori geotopografici. La ripartizione tra i Cantoni della somma di compensazione a disposizione per i quattro generi di oneri speciali è effettuata proporzionalmente ai corrispondenti oneri speciali determinanti dei Cantoni.

### *Articolo 34*

La perequazione dell'aggravio sociodemografico consente di indennizzare sia gli oneri speciali connessi con la struttura demografica sia quelli connessi delle città polo. Analogamente alla perequazione dell'aggravio geotopografico, anche per la perequazione dell'aggravio sociodemografico la determinazione degli oneri speciali determinanti connessi con la struttura

demografica è effettuata in tre tappe. Relativamente alla definizione degli indicatori parziali strutturali va tuttavia osservato che è molto difficile attribuire i singoli costi ai singoli indicatori parziali, a causa della complessità delle maggiori uscite generate dai fattori sociodemografici. La combinazione di indicatori parziali strutturali dovrebbe dunque permettere di rappresentare il fenomeno delle maggiori uscite connesse con la struttura demografica.

I tre indicatori parziali "povertà", "struttura di età" e "integrazione degli stranieri" rappresentano gli indici di un aggravio elevato di cui all'articolo 8 capoverso 2 LPFC. Per l'indicatore parziale "povertà", basato sulla nuova statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>18</sup> sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali, è indispensabile tenere conto, a causa delle differenze tra i vari sistemi sociali dei Cantoni, dei beneficiari di altre prestazioni cantonali in caso di bisogno (aiuto sociale in senso lato) oltre che dei beneficiari dell'aiuto sociale in senso stretto. È escluso il doppio ricevimento di prestazioni. Questo significa che ogni persona è registrata una sola volta anche se percepisce diversi generi di prestazioni.

### *Articolo 35*

Gli indicatori parziali vengono aggregati in un indice globale (indice di aggravio) mediante il metodo statistico "analisi delle componenti principali". Questo metodo consente di raccogliere dai tre indicatori parziali il maggior numero possibile di informazioni sulla base di pochi nuovi indici. Tali indici sono combinazioni lineari degli indicatori parziali e sono costruiti in modo da rappresentare nella maniera più esaustiva possibile le differenze tra Cantoni contenute negli indicatori parziali. In tal modo, la perdita di informazioni dovuta all'aggregazione degli indicatori parziali può essere ridotta al minimo.

Poiché hanno una scala diversa, gli indicatori parziali vengono standardizzati prima di essere elaborati. Ai fini della standardizzazione, essi vengono trasformati in modo che il valore medio di tutti i Cantoni sia pari a 0 e la deviazione standard sia pari a 1. L'indice globale corrisponde quindi alla prima componente principale standardizzata degli indicatori parziali standardizzati. Per gli oneri speciali connessi con la struttura demografica, l'indice di aggravio è dunque un indice standardizzato il cui valore medio è pari a 0 e la deviazione standard è pari a 1 e corrisponde a quello della combinazione lineare degli indicatori parziali standardizzati, che presenta la massima variazione. Questo significa che l'indice di aggravio è la combinazione lineare degli indicatori parziali che rispecchia al meglio le differenze tra Cantoni contenute negli indicatori parziali.

Nella terza tappa, si calcolano gli oneri speciali determinanti sulla base dell'indice di aggravio. A tal fine, i valori dell'indice di aggravio vengono dapprima trasformati in un coefficiente relativo agli oneri per abitante. Si parte dal presupposto che il Cantone con il valore dell'indice più basso non abbia oneri. Il coefficiente relativo agli oneri per abitante di un Cantone corrisponde quindi alla differenza tra il suo indice di aggravio e quello del Cantone con il valore più basso. Gli oneri speciali determinanti di un Cantone si ottengono infine moltiplicando (ponderando) la differenza tra il coefficiente del Cantone e il corrispondente valore medio di tutti i Cantoni per la popolazione residente permanente. Analogamente alla perequazione dell'aggravio geotopografico, anche in questo caso sono considerati oneri speciali unicamente gli oneri per abitante superiori al valore medio dei Cantoni. In tal modo, si tiene conto del concetto di compensazione degli oneri, secondo cui non devono essere compensati gli oneri in senso generale, bensì unicamente gli aggravii eccessivi.

### *Articolo 36*

Gli oneri specifici delle città polo (sicurezza pubblica, ordine pubblico e trasporti) sono rappresentati da una combinazione di indicatori parziali strutturali analogamente agli oneri speciali connessi con la struttura demografica. Contrariamente a questi ultimi, però, gli indicatori parziali vengono rilevati a livello di comuni (comuni di domicilio), ponderati e aggregati a livel-

---

<sup>18</sup> RS 431.012.1

lo cantonale. Tuttavia, bisogna tenere conto del fatto che sugli oneri speciali delle città polo incidono fortemente la struttura dell'insediamento e la funzione centrale di tali nuclei, ossia la concentrazione di abitazioni, posti di lavoro come pure di attività politiche e sociali in uno spazio geografico ristretto. Il rilevamento di indicatori parziali a livello cantonale non consentirebbe di tenere sufficientemente conto di questi fattori.

#### *Articolo 37*

Come per gli oneri speciali determinanti connessi con la struttura demografica, anche in questo caso gli indicatori parziali vengono standardizzati e aggregati mediante il metodo statistico dell'analisi delle componenti principali. In una tappa intermedia, gli indici di aggravio dei comuni vengono consolidati con quelli dei Cantoni. Dopodiché si procede con lo stesso metodo utilizzato per gli oneri speciali connessi con la struttura demografica (cfr. art. 35), ovvero si calcolano gli oneri per abitante e poi gli oneri speciali determinanti. Anche in questo caso sono considerati oneri speciali unicamente gli oneri per abitante superiori al valore medio dei Cantoni.

#### *Articolo 38 e 39*

Oltre alle modalità per la determinazione dell'importo totale annuo per il periodo quadriennale secondo l'articolo 9 LPFC, l'articolo 38 disciplina, per analogia all'articolo sulla perequazione dell'aggravio geotopografico, l'aggiornamento dell'importo totale nell'eventualità di cui all'articolo 22 LPFC che l'inizio del nuovo quadriennio venisse differito. In tal caso, la durata di validità del vigente decreto federale è prorogata di due anni e l'importo totale dovrà essere adeguato al rincaro. La ripartizione dell'importo totale a disposizione per la perequazione dell'aggravio sociodemografico tra l'indennità per gli oneri speciali determinanti connessi con la struttura demografica e l'indennità per quelli delle città polo si basa sul consenso politico tra Confederazione e Cantoni.

#### *Articolo 40*

Per analogia alla perequazione dell'aggravio geotopografico, gli oneri speciali determinanti connessi con la struttura demografica e delle città polo non sono costi effettivi; essi rappresentano unicamente in forma astratta le differenze tra i Cantoni per quanto concerne le cause strutturali degli oneri speciali corrispondenti. Tra gli oneri speciali determinanti e le uscite effettive dei Cantoni sussiste comunque un rapporto statisticamente significativo.

#### *Articoli 41-43*

Questi articoli contengono i compiti dei servizi della Confederazione competenti per il rilevamento dei dati e il calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri nel quadro della garanzia della qualità. Bisogna inoltre applicare un processo standardizzato per il nuovo calcolo annuo del potenziale di risorse e degli indici di aggravio (cfr. tabella 1). Il Controllo federale delle finanze riveste un ruolo speciale che assume la funzione di un ispettorato esterno per la garanzia della qualità della nuova perequazione finanziaria. A questo scopo, nel quadro del messaggio concernente il decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore e la legge federale che modifica atti normativi nell'ambito del passaggio alla NPC viene proposto di completare l'articolo 6 della legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze<sup>19</sup> (LCF) con una lettera j. Il commento concernente l'articolo 6 lettera j LCF si trova al numero 2.4 del citato messaggio. La disposizione rende possibile al CDF di intraprendere ad ogni momento controlli presso i Cantoni concernenti la garanzia della qualità.

---

<sup>19</sup> RS 614.0

### *Rilevamento dei dati*

I dati concernenti il potenziale di risorse sono raccolti dai Cantoni sulla base delle circostanziate istruzioni elaborate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e approvate dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF). Queste istruzioni contengono indicazioni tecniche dettagliate e stabiliscono i termini entro i quali i dati devono essere forniti. Le amministrazioni fiscali cantonali inoltrano di volta in volta i dati dei singoli anni di calcolo all'AFC, e ciò entro i termini prestabiliti.

La base per il rilevamento dati concernente la compensazione degli oneri è costituita dalla statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale, alla legge federale del 26 giugno 1998, sul censimento federale della popolazione e alle loro ordinanze aggiornate. L'Ufficio federale di statistica (UST) fornisce i dati all'Amministrazione federale delle finanze (AFF) per l'anno di riferimento di volta in volta entro fine marzo dell'anno precedente.

### *Analisi dei dati*

L'AFC controlla la plausibilità dei dati per la perequazione delle risorse. Se constata errori o lacune, li ritorna al più presto (entro 2 o 3 settimane) ai Cantoni che li hanno presentati. I Cantoni rielaborano i dati di conseguenza e li inoltrano di nuovo all'AFC. La plausibilità dei dati per la compensazione degli oneri è controllata dall'UST che, se del caso, rielabora i dati.

### *Controllo della qualità*

In caso di errori o lacune nei dati concernenti il potenziale di risorse, in collaborazione con un gruppo paritetico di studio (cfr. art. 44 s.) l'AFC e l'AFF adottano contromisure secondo i criteri seguenti:

- se la qualità dei dati concernenti la perequazione delle risorse è insufficiente, ma essi possono essere ulteriormente sfruttati, l'AFC li corregge;
- se i dati mancano o non possono essere ulteriormente sfruttati, l'AFF stima il potenziale di risorse sulla base di metodi di calcolo standardizzati. Questi metodi sono formulati in modo tale da impedire ai Cantoni che hanno presentato dati lacunosi o falsi di godere di qualche vantaggio rispetto ai Cantoni che hanno presentato i loro dati correttamente. Le equazioni di stima sono stabilite nell'allegato 16 dell'ordinanza. Le tabelle dell'allegato 1 del presente rapporto esplicativo forniscono un riassunto dei metodi di stima.

Se i dati concernenti l'indice degli oneri sono errati, lacunosi o non possono essere ulteriormente sfruttati, l'UST e l'AFF li correggono o li stimano, in collaborazione con il gruppo di studio.

I risultati della verifica della qualità dei dati e le misure eventualmente adottate sono comunicati ai Cantoni interessati e alla CDCF. I Cantoni in questione hanno la possibilità di esprimersi in merito, in termini di tempo ravvicinati. Le correzioni e le valutazioni adottate sono da documentare affinché sia garantita la ripercorribilità.

### *Calcolo del potenziale di risorse e degli indici di aggravio*

Sulla base dei dati concernenti gli ultimi tre anni di calcolo disponibili e delle richieste del gruppo di studio per la garanzia della qualità, l'AFF calcola ogni anno il potenziale di risorse per l'anno di riferimento seguente. Gli indicatori della compensazione degli oneri per l'anno seguente sono calcolati di volta in volta sulla base dei dati concernenti l'ultimo anno di calcolo disponibile.

### *Calcolo dei pagamenti di compensazione*

Infine, l'AFF calcola i pagamenti di compensazione dei singoli Cantoni per l'anno di riferimento seguente, e ciò sulla base del potenziale di risorse e degli importi decisi dal Parlamento per la perequazione orizzontale e per la perequazione verticale delle risorse come pure per il loro aggiornamento (conformemente all'art. 5 cpv. 2 LPFC). Parallelamente, l'AFF calcola i

versamenti in virtù degli aggravii geotopografici e sociodemografici, previo adeguamento al rincaro (conformemente all'art. 9 cpv. 2 LPFC) degli importi perequativi decisi dal Parlamento.

#### *Informazione dei Cantoni*

L'AFF presenta i suoi calcoli alla CDCF, all'attenzione dei governi cantonali. I Cantoni prendono conoscenza dei risultati. Se un Cantone non condivide i dati comunicatigli, può ricorrere alla CDCF. Questa conferma al DFF che i Cantoni hanno preso conoscenza dei risultati e comunica eventuali loro prese di posizione.

**Tabella 1**            **Procedura annuale di calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri, in sintesi**

| <b>Svolgimento ottimale dal punto di vista temporale (si ripete ogni anno)</b> | <b>Perequazione delle risorse</b>                                                  | <b>Compensazione degli oneri</b>                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fino alla fine di marzo                                                        | Rilevamento dei dati AFC                                                           | Calcolo e fornitura dei dati UST                                                   |
| Fino alla fine di aprile                                                       | Analisi dei dati AFC                                                               | Ulteriore analisi dei dati AFF                                                     |
| Maggio - giugno                                                                | Controllo della qualità                                                            | Controllo della qualità                                                            |
| Inizio luglio                                                                  | Calcolo degli indici e dei pagamenti di compensazione AFF, comunicazione alla CDCF | Calcolo degli indici e dei pagamenti di compensazione AFF, comunicazione alla CDCF |
| Metà ottobre                                                                   | La CDCF presenta il suo rapporto al DFF                                            | La CDCF presenta il suo rapporto al DFF                                            |
| Novembre                                                                       | Il calcolo degli indici viene varato dal Consiglio federale                        | Il calcolo degli indici viene varato dal Consiglio federale                        |

#### *Articolo 44*

Per il rilevamento dei dati e il controllo della qualità nel quadro del computo annuale della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri verrà istituito da Confederazione e Cantoni un apposito gruppo paritetico di studio

L'articolo 44 disciplina la rappresentanza equilibrata dei Cantoni e degli Uffici federali interessati nel gruppo di studio. Nelle votazioni ogni rappresentante dispone di un voto. In caso di parità il risultato è determinato dal voto del presidente. La CDCF comunica all'Amministrazione federale delle finanze chi, secondo il capoverso 2 lettera c, della delegazione dei Cantoni dirige il gruppo di studio. Il segretariato è gestito dall'AFF.

Il Controllo federale delle finanze (CDF) e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) sono rappresentati nel gruppo di studio ciascuno da un osservatore.

**Tabella 2 Uffici responsabili per la garanzia della qualità**

|                                                       | <b>Perequazione delle risorse</b>                                                                                                  | <b>Compensazione degli oneri</b>                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rilevamento dei dati                                  | AFC,<br>controllo attraverso il CDF (art. 6 lett. j LCF), supervisione da parte del gruppo di studio per la garanzia della qualità | UST,<br>controllo attraverso il CDF (art. 6 lett. j LCF), supervisione da parte del gruppo di studio per la garanzia della qualità |
| Analisi dei dati                                      | AFC,<br>controllo attraverso il CDF (art. 6 lett. j LCF)                                                                           | UST,<br>controllo attraverso il CDF (art. 6 lett. j LCF)                                                                           |
| Computo degli indici e dei pagamenti di compensazione | AFF,<br>controllo attraverso il CDF (art. 6 lett. j LCF)                                                                           | AFF,<br>controllo attraverso il CDF (art. 6 lett. j LCF)                                                                           |

**Articolo 45**

L'articolo 45 disciplina i compiti del gruppo di studio nel processo garanzia della qualità. In sostanza, il gruppo di studio sostiene gli uffici federali responsabili per il rilevamento dei dati. In questo senso il gruppo di studio accompagna il controllo della CDF del rilevamento dei dati nei Cantoni, la plausibilità e l'elaborazione dei dati fatta dall'AFC e dall'UST nonché – se necessario – la correzione e la valutazione dei dati effettuati dall'AFF rispettivamente dall'AFC e dall'UST.

Il gruppo di studio viene orientato costantemente dall'AFC sulla situazione dei dati concernenti la perequazione delle risorse e dall'AFF riguardo la compensazione degli oneri. Valuta la situazione dei dati e discute d'intesa con il CDF le misure pertinenti, in particolare gli eventuali controlli sul posto. Il gruppo di studio si riunisce a breve scadenza nei mesi di maggio e giugno e orienta sul suo lavoro i Cantoni e il Dipartimento federale delle finanze (DFF) con un rapporto annuale.

**Articolo 46**

Secondo l'articolo 18 LPFC, ogni quattro anni il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto scritto sull'esecuzione e sull'efficacia della suddetta legge.

L'espressione "raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria" di cui all'articolo 18 capoverso 2 LPFC permette di chiarire quello che si intende dire con il termine "efficacia" di cui al capoverso 1 articolo 18. In altre parole, efficacia e raggiungimento degli obiettivi si riferiscono alla stessa cosa, ossia ai cambiamenti dei meccanismi di perequazione finanziaria a seguito dell'introduzione della NPC e dei rispettivi decreti federali sulla dotazione dei fondi di perequazione. Oggetto della verifica dell'efficacia è la valutazione della perequazione finanziaria in senso stretto.

All'articolo 46 capoverso 1 numero 2, la volatilità dei contributi nella perequazione orizzontale delle risorse è dichiarata quale oggetto esplicito dell'indagine. Si tratterà in particolare di esaminare nell'interesse di una politica finanziaria affidabile i movimenti dei singoli Cantoni finanziariamente forti e deboli in fatto di risorse all'interno di un periodo in rassegna e, se necessario, di indicare il conseguente margine di manovra sotto il profilo concettuale e giuridico (cfr. anche cpv. 1 lett. c n. 3).

Secondo il numero 3 il rapporto sull'efficacia si dovrà pronunciare sull'opportunità di un limite massimo di aggravio dei Cantoni finanziariamente forti nella perequazione orizzontale delle risorse. Pertanto a livello di ordinanza verrà fissato un «mandato di verifica» vincolante (cfr. anche la relazione diretta con il cpv. 1 lett. b n. 2).

I criteri per la valutazione degli obiettivi figurano nell'allegato 17. L'elenco di tali criteri non è esaustivo.

Gli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri devono essere esposti in un capitolo separato del rapporto sull'efficacia. A tal fine, vanno presi in considerazione in particolare i criteri di cui all'allegato 17.

Il rapporto sull'efficacia riferisce in merito a eventuali pareri divergenti all'interno del gruppo paritetico di studio (dissenting opinions).

Le basi per la suddetta verifica sono date dal documento "Leitfaden für Wirksamkeitsprüfungen beim Bund"<sup>20</sup> come pure dalla decisione del 3 novembre 2004 del Consiglio federale finalizzata a rafforzare le verifiche dell'efficacia in seno al Consiglio federale e all'Amministrazione federale (attuazione dell'art. 170 Cost.).

Il concetto relativo al rapporto sull'efficacia (allegato 2 del rapporto esplicativo), approvato il 10 aprile 2006 dall'organizzazione del progetto NPC, costituisce parte integrante del presente rapporto.

#### *Articolo 48*

Il rapporto sull'efficacia viene allestito dal DFF in collaborazione con i Cantoni (art. 48 cpv. 1). L'elaborazione è accompagnata da un gruppo paritetico di studio di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Per composizione paritetica si intendono delegazioni di Confederazione e Cantoni di dimensioni uguali. I Cantoni sono responsabili della composizione equilibrata della loro delegazione. Devono essere adeguatamente rappresentanti in particolare i diversi gruppi linguistici, urbani e delle regioni di campagna, nonché i Cantoni finanziariamente forti e quelli finanziariamente deboli. La CdC presenta all'AFF la delegazione dei Cantoni.

Ogni rappresentante dispone di un voto. In caso di parità il risultato è determinato dal voto del presidente.

Fra i rappresentanti della Confederazione, un rappresentante dell'AFF assume la direzione del gruppo di studio. Il segretariato è gestito dall'AFF.

#### *Articolo 50*

L'articolo 50 disciplina la scadenza dei contributi della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore. I contributi devono essere pagati semestralmente, alla fine del singolo semestre.

#### *Articolo 51*

Poiché i dati completi per il potenziale di risorse sono stati rilevati la prima volta nel 2003, gli anni di calcolo per l'anno di riferimento 2008 sono soltanto due.

#### *Articolo 52*

Il calcolo dei redditi determinanti tassati alla fonte e quello dei fattori di supplemento per i fattori beta si basano tra l'altro sull'aliquota fiscale standardizzata dell'anno precedente l'anno di riferimento. L'aliquota fiscale standardizzata si basa a sua volta sul potenziale di risorse e sulle entrate fiscali complessive di Cantoni e comuni. Poiché il potenziale di risorse viene calcolato per la prima volta per l'anno di riferimento 2008, è impossibile calcolare l'aliquota fiscale standardizzata per l'anno precedente. Per questa ragione, l'aliquota fiscale standardizzata per il 2007 è stabilita al 30 per cento sulla base di stime plausibili.

---

<sup>20</sup> Widmer, Thomas: "Leitfaden für Wirksamkeitsüberprüfungen beim Bund", Instrument zur Qualitätssicherung gestützt auf die Evaluationsstandards der Schweizerischen Evaluationsgesellschaft (SEVAL-Standards), Berna 2005.

*Articolo 53*

È possibile determinare per la prima volta empiricamente i fattori di base beta solo alla scadenza del primo quadriennio della perequazione delle risorse. Per questa ragione, i fattori di base per il primo quadriennio vengono scelti riferendosi a una stima plausibile dell'organizzazione del progetto NPC e della Conferenza fiscale svizzera.

*Articolo 54*

Cfr. le spiegazioni relative all'articolo 19.

*Articoli 55 e 56*

Il bilancio globale indica le ripercussioni finanziarie per Confederazione e Cantoni del passaggio dall'attuale sistema alla NPC, ossia a una nuova ripartizione dei compiti e a un nuovo sistema di perequazione. Esso non contiene indicazioni sui benefici in termini di efficienza, sull'efficacia e sulla struttura degli incentivi in rapporto all'adempimento dei compiti (ad es. attraverso la dissociazione e l'introduzione di accordi di programma per i restanti compiti in comune), in particolare sui risparmi che Confederazione e Cantoni conseguono a medio o a lungo termine risultanti dalla sostituzione di sussidi a destinazione vincolata legati ai compiti con versamenti di compensazione a destinazione libera. Nel bilancio globale non figurano nemmeno le indennità supplementari per le prestazioni acquisite nel quadro del rafforzamento della collaborazione intercantonale. A seguito del principio della neutralità di bilancio perseguito dalla NPC (costituisce un'eccezione la compensazione dei casi di rigore limitata nel tempo), nel bilancio globale il saldo per la Confederazione e la totalità dei Cantoni è pari a zero. I Cantoni finanziariamente forti saranno tendenzialmente gravati di più rispetto ad oggi, mentre quelli finanziariamente deboli saranno tendenzialmente sgravati.

Tuttavia, vi sono Cantoni finanziariamente deboli che con il passaggio alla NPC vengono gravati, o insufficientemente sgravati, al netto a causa dei falsi incentivi del sistema attuale (in particolare dei versamenti di compensazione a destinazione vincolata), degli effetti della ripartizione dei compiti come pure a causa della modalità di calcolo dell'indice della capacità finanziaria rilevante per l'attuale perequazione finanziaria. Per questi Cantoni è prevista la compensazione dei casi di rigore, che consente loro di adeguare alla nuova situazione le strutture della politica finanziaria.


Il bilancio globale rispecchia un determinato momento del passaggio alla NPC, basato sugli anni di riferimento 2004 e 2005. Esso indica, rispetto al sistema attuale, le ripercussioni della NPC per la Confederazione e i singoli Cantoni negli anni 2004 e 2005. Per motivi di natura tecnica e metodologica, gli anni di riferimento considerati nel bilancio globale si riferiscono al passato. Questo è dovuto al fatto che importanti elementi dell'attuale – peraltro incontrallabile - perequazione finanziaria, come l'ammontare delle entrate derivanti dall'imposta federale diretta, dall'imposta preventiva e dagli utili della Banca nazionale oppure i supplementi di capacità finanziaria per gli innumerevoli settori di compiti, non possono essere pronosticati o possono essere pronosticati solo in modo molto impreciso per i singoli Cantoni. È dunque inopportuno, in vista dell'entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria nel 2008, fare un raffronto tra i versamenti di compensazione della NPC e i contributi che i Cantoni riceverebbero se restasse in vigore l'attuale sistema. Una previsione del genere sarebbe legata a grosse incertezze e errori. Il bilancio globale per l'anno 2008 non può dunque essere calcolato.

Tramite la compensazione degli oneri, calcolata sulla base dell'ultimo bilancio globale prima dell'introduzione della NPC, con il passaggio alla NPC i Cantoni deboli di risorse vengono ulteriormente sgravati. Determinante per lo sgravio minimo auspicato (valore soglia) è la media degli anni 2004 e 2005 del valore cantonale nell'indice delle risorse.

Il calcolo della compensazione dei casi di rigore è stato suddiviso in dieci fasi (cfr. figura 4). I calcoli di dettaglio si rifanno all'allegato 18.

1. Nella prima fase si sono rilevate le ripercussioni della dissociazione dei compiti sulla base dei consuntivi 2004/05. I Cantoni hanno verificato la plausibilità di questi dati e li hanno leggermente adattati sulla scorta della legislazione esecutiva della NPC e dei risultati della procedura di consultazione. Nel rispetto del principio della neutralità dei costi, dalla somma delle ripercussioni figura la somma a disposizione per i nuovi strumenti di perequazione 2004/2005.
2. Nella seconda fase si sono calcolati il potenziale di risorse e gli indici di aggravio per gli anni 2004/05. Nel caso del potenziale di risorse si è dovuto, a causa di lacune parziali nei dati per gli anni in questione, stimare singoli elementi sulla base delle entrate fiscali dei Cantoni. Nel caso dell'indice per oneri speciali relativi alla struttura della popolazione (PAS A-C) non è ancora disponibile alcun dato statistico concernente l'assistenza sociale. Per questa ragione è stato necessario ricorrere a un indice di povertà sintetico.
3. Nella terza fase sono stati calcolati i versamenti destinati alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri. La base di calcolo è costituita dagli indici corrispondenti per gli anni 2004/05 e dalla somma complessiva per i nuovi strumenti di perequazione risultante dalla prima fase. La ripartizione di questa somma avviene sulla base di quanto spiegato nel messaggio del 29 novembre 2006 concernente il decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore e la legge federale che modifica atti normativi nell'ambito del passaggio alla NPC (3° messaggio NPC), ossia: il 72,5 per cento della somma complessiva a disposizione della Confederazione è versato per la perequazione verticale delle risorse e il 27,5 per cento per la compensazione degli oneri; il rapporto tra le componenti verticale e orizzontale della perequazione delle risorse corrisponde al 70 per cento. All'interno della compensazione degli oneri, i mezzi finanziari sono equamente divisi in chiave geotopografica e sociodemografica: 2/3 di quest'ultima somma sono destinati a compensare gli oneri speciali relativi alla struttura demografica (cosiddetti "oneri A") e 1/3 gli oneri speciali delle città polo.
4. Sulla base dei risultati delle prime tre fasi, in una quarta fase è stato calcolato il bilancio globale della compensazione dei casi di rigore. Il risultato netto di un Cantone corrisponde alla differenza tra l'aggravio o lo sgravio netti legati alla soppressione dei versamenti previsti dal sistema in vigore e l'aggravio o lo sgravio netti dovuti all'introduzione dei nuovi strumenti di perequazione. L'obiettivo di sgravio (limite di sgravio) per ogni Cantone è stato stabilito sulla base della stima dell'indice delle risorse 2004/05. Questa ammonta per ogni punto di indice di differenza rispetto alla media svizzera allo 0,1 per cento del gettito fiscale standardizzato. Ad esempio per un Cantone con un indice delle risorse di 60 lo sgravio mirato ammonterebbe quindi al 4 per cento del suo gettito fiscale standardizzato  $[(100-60) \times 0,1\%]$ .
5. Se un Cantone finanziariamente debole non raggiunge, nel bilancio globale prima della compensazione dei casi di rigore, l'obiettivo di sgravio, la somma mancante gli viene versata grazie a quest'ultimo strumento.
6. Dalla somma dei singoli pagamenti della compensazione è risultato un volume complessivo iniziale della compensazione dei casi di rigore del tenore di 430 milioni di franchi. Questa somma ha costituito la base per il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore e i relativi contributi da parte federale e cantonale secondo il 3° messaggio NPC. È da osservare che la competenza per la determinazione del contributo della Confederazione è dell'Assemblea federale. La somma definitiva destinata ai nuovi strumenti perequativi è risultata solo dopo l'approvazione del decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore.

7. La stima del potenziale di risorse 2004/05 è stata aggiornata sulla base dei dati concernenti il potenziale di risorse 2008 rilevati per la prima volta in maniera completa nei Cantoni. Analogamente gli indici di aggravio sono stati corretti, dando particolare peso al nuovo computo dell'indice di povertà sulla scorta dei primi risultati della nuova statistica dell'assistenza sociale.
8. Sulla base dell'indice delle risorse e degli indici di aggravio aggiornati nonché della somma per i nuovi strumenti di perequazione e della chiave di ripartizione tra i singoli strumenti, si è proceduto ad aggiornare la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri 2004/05. In questo computo si è dovuto tener conto di decisioni delle Camere federali eventualmente divergenti da quanto proposto dal Consiglio federale in merito alla dotazione dei fondi perequativi.
9. Sulla base delle fasi 1 a 8 si è proceduto al calcolo del bilancio globale aggiornato 2004/05 prima della compensazione dei casi di rigore. Contemporaneamente si è stabilito – sulla base della decisione concernente il volume complessivo della compensazione dei casi di rigore, della stima aggiornata dell'indice delle risorse 2004/05 e dei risultati del bilancio globale 2004/05 attualizzato – lo sgravio definitivo dei Cantoni, che, a seconda dello scostamento dell'indice delle risorse dai valori originari, può essere maggiore o minore dello sgravio mirato definito al punto 4.
10. Dalla fase nove sono risultati i primi versamenti in favore dei Cantoni a beneficio della compensazione dei casi di rigore.

**Figura 4 Calcolo della compensazione dei casi di rigore : procedura e scadenze**

**Articolo 57**

Il primo e il secondo rapporto sull'efficacia contengono inoltre una rappresentazione del passaggio dalla vecchia alla nuova perequazione finanziaria nonché la dissociazione dei compiti nel quadro della NPC. In particolare sono da fare le previsioni concernenti la neutralità dei costi, che includano un'analisi della dinamica dei settori dissociati della NPC. Se risultano gravi differenze dagli ordini di grandezza determinati nel 3° messaggio, il rapporto sull'efficacia emana delle raccomandazioni.

Il primo rapporto sull'efficacia contiene, conformemente alla disponibilità dei dati, unicamente le analisi relative all'anno di introduzione della nuova perequazione finanziaria. Inoltre, esso dovrà presentare per il primo periodo quadriennale le ripercussioni preliminari della nuova impostazione della perequazione finanziaria. Per fornire una base decisionale più ampia, bisogna prevedere per il primo rapporto un aggiornamento dei dati dell'anno successivo. A tal fine, in vista dei dibattiti parlamentari, il rapporto dovrà essere accompagnato da un rapporto supplementare.

#### *Articolo 58*

La legge federale del 19 giugno 1959<sup>21</sup> concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni è stata abrogata con l'emanazione della legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri. Di conseguenza devono essere abrogate anche le ordinanze che si basano su tale legge, vale a dire l'ordinanza del 21 dicembre 1973<sup>22</sup> che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni e l'ordinanza del 27 novembre 1989<sup>23</sup> sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell'imposta federale diretta.

#### *Articolo 59*

L'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri entrerà in vigore, secondo le previsioni attuali, il 1° gennaio 2008, contemporaneamente alle nuove disposizioni costituzionali, alla legge concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, alla legislazione d'esecuzione e ai decreti federali concernenti la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri.

---

<sup>21</sup> RS 613.1

<sup>22</sup> RS 613.12

<sup>23</sup> RS 613.13

**Metodi di stima in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili**  
**(approvato il 25 maggio 2007 dal gruppo di studio per la garanzia della qualità)**

**Tabella 1 Riassunto: stime per il bilancio globale 2004/2005**

| Grandezza da stimare (variabile dipendente o variabile Y)                                             | Grandezze esplicative (variabili indipendenti o variabili X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Metodo di stima                                                                                           | Qualità della stima (anno di calcolo 2003)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reddito determinante delle persone fisiche per abitante                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reddito per abitante dell'anno precedente</li> <li>• Tasso di crescita medio del reddito determinante per abitante in Svizzera</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Log-lineare <i>Time Series Cross Section Regression</i> di un panel di dati (1993-2003) con effetti fissi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il modello spiega il 98% della varianza della grandezza da stimare</li> <li>• I quozienti per le variabili indipendenti sono significativi dal livello 0,01%</li> </ul>                                                                                             |
| Rapporto tra i redditi determinanti tassati alla fonte e i redditi determinanti delle persone fisiche | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporto tra la somma dei dimoranti e dimoranti temporanei e la somma degli stranieri domiciliati e della popolazione svizzera</li> <li>• Rapporto tra il numero ponderato dei frontalieri e la somma degli stranieri domiciliati e della popolazione svizzera. Fattori di ponderazione = ponderazione media del reddito lordo 2003 dei frontalieri secondo convenzione di doppia imposizione (cfr. disegno OPFC)</li> <li>• Valore inverso del reddito determinante delle persone fisiche per abitante</li> </ul> | <i>Ordinary Least Squares Regression (OLS-Regression)</i> con i dati del 2003                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il modello spiega il 97% della varianza della grandezza da stimare</li> <li>• I quozienti per le variabili indipendenti sono significativi dal livello 0,01%</li> </ul>                                                                                             |
| Sostanza netta per abitante                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiscalità della sostanza netta per abitante (= entrate dell'imposta sulla sostanza per abitante divise per l'onere medio dell'imposta sulla sostanza)</li> <li>• Prodotto risultante dal reddito determinante e dall'onere medio inverso dell'imposta sulla sostanza = indicatore attrattiva dell'ubicazione per la costituzione della sostanza</li> </ul>                                                                                                                                                         | <i>Ordinary Least Squares Regression (OLS-Regression)</i> con i dati del 2003                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il modello spiega il 91% della varianza della grandezza da stimare</li> <li>• Il quoziente per la fiscalità è significativo dal livello 0,01%</li> <li>• Il quoziente per l'indicatore dell'attrattiva dell'ubicazione è significativo dal livello 0,05%</li> </ul> |

| Grandezza da stimare (variabile dipendente o variabile Y)                          | Grandezze esplicative (variabili indipendenti o variabili X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metodo di stima                                              | Qualità della stima (anno di calcolo 2003)                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utili delle persone giuridiche<br>Fase 1: utili tassati integralmente per abitante | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrate dell'imposta sul reddito per abitante</li> <li>Variabile proxy per l'onere fiscale: rapporto tra le entrate dell'imposta sul reddito e l'utile secondo l'imposta federale diretta</li> </ul>                                                                                                                                   | <i>Weighted Least Squares Regression</i> con i dati del 2003 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il modello spiega il 92% della varianza della grandezza da stimare</li> <li>I quozienti per le variabili indipendenti sono significativi dal livello 0,01 %</li> </ul> |
| Utili delle persone giuridiche<br>Fase 2: utili determinanti per abitante          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utili tassati integralmente per abitante stimati secondo fase 1</li> <li>Utili secondo imposta federale diretta per abitante</li> <li>Fattore beta ponderato = somma delle quote, ponderate con il corrispondente fattore beta, delle società holding, di domicilio e miste all'utile complessivo tassato in misura ridotta</li> </ul> | Funzione lineare con i dati del 2003                         | Il modello spiega il 96% della varianza della grandezza da stimare                                                                                                                                            |

**Tabella 2 Riassunto: stime in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili**

| Grandezza da stimare (variabile dipendente o variabile Y)                                             | Grandezze esplicative (variabili indipendenti o variabili X)                                                                                                                                | Metodo di stima                                                                                                                                                   | Qualità della stima                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reddito determinante delle persone fisiche per abitante                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reddito determinante per abitante dell'anno precedente</li> <li>Tasso di crescita medio del reddito determinante per abitante in Svizzera</li> </ul> | Log-lineare <i>Time Series Cross Section Regression</i> di un panel di dati (1993-2003) con effetti fissi, limite superiore dell'intervallo di confidenza del 95% | <p><i>Dati fittizi o mancanti FR 2003</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il modello spiega il 97% della varianza della grandezza da stimare</li> <li>I quozienti per le variabili indipendenti sono significativi dal livello 0,01%</li> </ul> |
| Rapporto tra i redditi determinanti tassati alla fonte e i redditi determinanti delle persone fisiche | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapporto tra la somma dei dimoranti e dimoranti temporanei e la somma degli stranieri domiciliati e della popolazione svizzera.</li> </ul>           | <i>Ordinary Least Squares Regression (OLS-Regression)</i> con i dati del 2003, limite superiore dell'intervallo di confi-                                         | <p><i>Es. dati mancanti AG 2003</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il modello spiega il 97% della varianza della grandezza da stimare</li> </ul>                                                                                               |

| Grandezza da stimare (variabile dipendente o variabile Y)                          | Grandezze esplicative (variabili indipendenti o variabili X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Metodo di stima                                                                                                                       | Qualità della stima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporto tra il numero ponderato dei frontalieri e la somma degli stranieri domiciliati e della popolazione svizzera. Fattori di ponderazione = ponderazione media del reddito lordo 2003 dei frontalieri secondo convenzione di doppia imposizione (cfr. disegno OPFC), ponderazione per i Cantoni con dati mancanti: fattore gamma</li> <li>• Valore inverso del reddito determinante delle persone fisiche per abitante</li> </ul> | denza del 95%                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I quozienti per le variabili indipendenti sono significativi dal livello 0,01%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sostanza netta per abitante                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiscalità della sostanza netta (= entrate dell'imposta sulla sostanza divise per l'onere medio dell'imposta sulla sostanza)</li> <li>• Prodotto risultante dal reddito determinante per abitante e dall'onere medio inverso dell'imposta sulla sostanza = indicatore attrattiva dell'ubicazione per la costituzione della sostanza</li> </ul>                                                                                         | <i>Ordinary Least Squares Regression</i> (OLS-Regression) con i dati del 2003, limite superiore dell'intervallo di confidenza del 95% | <p><i>Es. dati non ulteriormente sfruttabili VD 2003</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il modello spiega il 91% della varianza della grandezza da stimare</li> <li>• Il quoziente per la fiscalità è significativo dal livello 0,01%</li> <li>• Il quoziente per l'indicatore dell'attrattiva dell'ubicazione è significativo dal livello 0,05%</li> </ul> |
| Utili delle persone giuridiche<br>Fase 1: utili tassati integralmente per abitante | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrate dell'imposta sul reddito per abitante</li> <li>• Variabile proxy per l'onere fiscale: rapporto tra le entrate dell'imposta sul reddito e l'utile secondo l'imposta federale diretta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | <i>Weighted Least Squares Regression</i> con i dati del 2003, limite superiore dell'intervallo di confidenza del 95%                  | <p><i>Dati fittizi o mancanti SZ 2003</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il modello spiega il 92% della varianza della grandezza da stimare</li> <li>• I quozienti per le variabili indipendenti sono significativi dal livello 0,01%</li> </ul>                                                                                                            |
| Utili delle persone giuridiche<br>Fase 2: utili determinanti                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utili tassati integralmente per abitante stimati secondo fase 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Funzione lineare con i dati del 2003                                                                                                  | <p><i>Dati fittizi o mancanti SZ 2003</i></p> <p>Il modello spiega il 96% della varianza</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Grandezza da stimare (variabile dipendente o variabile Y) | Grandezze esplicative (variabili indipendenti o variabili X)                                                                                                                                                                              | Metodo di stima                                                                                                                                                   | Qualità della stima                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| per abitante                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utili secondo imposta federale diretta per abitante</li> <li>• Fattore beta per società miste</li> </ul>                                                                                         |                                                                                                                                                                   | della grandezza da stimare                                                                                                                                                                                                                              |
| Utili secondo l'imposta federale diretta per abitante     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utili secondo l'imposta federale diretta per abitante dell'anno precedente</li> <li>• Tasso di crescita medio degli utili secondo l'imposta federale diretta per abitante in Svizzera</li> </ul> | Log-lineare <i>Time Series-Cross Section Regression</i> di un panel di dati (1993-2003) con effetti fissi, limite superiore dell'intervallo di confidenza del 95% | <i>Dati fittizi o mancanti SZ 2003</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il modello spiega il 91% della varianza della grandezza da stimare</li> <li>• I quozienti per le variabili indipendenti sono significativi dal livello 0,01%</li> </ul> |

**Concetto relativo al rapporto sull'efficacia secondo la LPFC**  
**(approvato il 10 aprile 2006 dall'organo di direzione politica)****1 Situazione iniziale**

Secondo l'articolo 18 LPFC, ogni quattro anni il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto scritto sull'esecuzione e sull'efficacia della legge concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri. Il suddetto rapporto fornisce indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria nel periodo trascorso e illustra i possibili provvedimenti per il periodo successivo. Gli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri sono illustrati separatamente. L'espressione "raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria" di cui all'articolo 18 capoverso 2 LPFC permette di chiarire quello che si intende dire con il termine "efficacia" di cui al capoverso 1. In altre parole, efficacia e raggiungimento degli obiettivi si riferiscono alla stessa cosa, ossia ai cambiamenti dei meccanismi di perequazione finanziaria a seguito dell'introduzione della NPC e dei rispettivi decreti federali sulla dotazione dei fondi di perequazione, in funzione degli obiettivi della perequazione finanziaria di cui all'articolo 135 Cost. e agli articoli 2 e 11 LPFC. Oggetto del rapporto sull'efficacia è la valutazione della perequazione finanziaria in senso stretto e non un'analisi della NPC considerata nella sua globalità, ossia comprese le ripercussioni sui singoli settori di compiti. Per una siffatta analisi deve essere conferito un mandato speciale. Il primo e il secondo rapporto sull'efficacia contengono a titolo supplementare una presentazione del passaggio dall'attuale alla nuova perequazione finanziaria. Il rapporto sull'efficacia per il primo periodo quadriennale presenta inoltre le eventuali ripercussioni preliminari della nuova impostazione della perequazione finanziaria.

**2 Autori e destinatari del rapporto sull'efficacia**

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sull'efficacia di cui all'articolo 18 capoverso 1 LPFC.

Il Dipartimento federale delle finanze prepara il rapporto e sottopone la sua proposta al Consiglio federale.

Gli altri dipartimenti federali e i Cantoni forniscono al Dipartimento federale delle finanze i dati necessari rispettivamente le basi necessarie.

Per fornire i dati ci si basa su

- mandati esterni conferiti dalla Confederazione, d'intesa con i Cantoni (in particolare tenendo conto dei diversi gruppi linguistici), a periti che sono liberi da interessi e indipendenti dall'Amministrazione e che sono pagati dalla Confederazione,
- statistiche della Confederazione,

- statistiche dei Cantoni.

Un gruppo paritetico di studio composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni accompagna sin dall'inizio l'elaborazione del rapporto sull'efficacia. Esso si esprime in particolare in merito all'assegnazione di mandati a periti esterni e all'elaborazione di raccomandazioni ai fini della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore.

I Cantoni provvedono a una rappresentanza equilibrata della loro delegazione nel gruppo di studio; devono essere rappresentati in modo adeguato in particolare i diversi gruppi linguistici, urbani e regionali, nonché i Cantoni finanziariamente forti e quelli finanziariamente deboli.

### 3 **Contenuto**<sup>24, 25</sup>

Il rapporto sull'efficacia è un rapporto tecnico. Secondo l'articolo 18 LPFC, esso contiene informazioni

- sull'**esecuzione** della LPFC e fornisce indicazioni
- sull'**efficacia** (= raggiungimento degli obiettivi) della perequazione finanziaria in senso stretto nel periodo trascorso conformemente all'articolo 135 Cost. e all'articolo 2 LPFC nonché illustra
- separatamente gli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri secondo l'articolo 11 LPFC.
- Il rapporto sull'efficacia illustra, formulando raccomandazioni, i provvedimenti per il periodo successivo necessari per la perequazione delle risorse e per la compensazione degli oneri e dei casi di rigore.

Il rapporto sull'efficacia si esprime inoltre sulla necessità di un eventuale mantenimento della compensazione dei casi di rigore (art. 19 cpv. 4 LPFC).

Il primo e il secondo rapporto sull'efficacia contengono a titolo supplementare un'analisi del passaggio dall'attuale sistema di perequazione finanziaria alla NPC.

Nel primo rapporto sono presentate le eventuali ripercussioni preliminari della perequazione finanziaria in senso stretto.

Il primo rapporto sull'efficacia non potrà tenere debitamente conto di tutti gli aspetti a causa del breve periodo introduttivo e sarà dunque strutturato diversamente dai successivi rapporti.

Il rapporto sull'efficacia riferisce in merito a eventuali pareri divergenti all'interno del gruppo paritetico di studio (dissenting opinions).

<sup>24</sup> Questo concetto contiene unicamente gli elementi contenutistici principali secondo l'impostazione prevista normalmente per siffatti concetti. Le indicazioni dettagliate relative al contenuto minimo del rapporto sull'efficacia figurano in forma di tabelle nelle panoramiche fornite nel seguito. Conformemente alla sistematica della LPFC, vengono illustrati dapprima i criteri e gli indicatori necessari per la valutazione dell'esecuzione e dell'efficacia come pure il quadro per possibili raccomandazioni e provvedimenti relativi al periodo successivo.

<sup>25</sup> I singoli criteri di valutazione e le possibili grandezze (indicatori) ai sensi della griglia di valutazione che figura nel seguito sono descritti in un allegato alla OPFC (secondo la stessa procedura legislativa seguita per i restanti capitoli dell'ordinanza).

#### **4 Forma**

Il rapporto sull'efficacia è presentato in forma scritta all'Assemblea federale.

I rapporti tecnici e le perizie esterne sono accessibili pubblicamente.

Conformemente alle disposizioni della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (legge sulla consultazione, LCo, RS 172.061), il Consiglio federale pone in consultazione, sotto forma di pacchetto (progetto globale per il periodo quadriennale successivo), il rapporto preparato dal DFF e i disegni del

- decreto federale concernente la dotazione della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e
- eventualmente del decreto federale concernente la dotazione della compensazione dei casi di rigore.

Non sono ammessi rimedi giuridici contro il rapporto sull'efficacia.

#### **5 Scadenze**

Il primo rapporto sull'efficacia deve essere elaborato nel 2009 (cfr. calendario n. 9).

#### **6 Griglia per la valutazione dell'esecuzione e dell'efficacia della legge (la cosiddetta valutazione delle leggi): articolo 18 capoversi 1 e 2 LPFC**

Le basi per le verifiche dell'efficacia sono date dal documento "Leitfaden für Wirksamkeitsprüfungen beim Bund" (edizione 2005), che è uno strumento volto a garantire la qualità, basato su standard di valutazione riconosciuti della società svizzera di valutazione (standard SEVAL), nonché dalla decisione del 3 novembre 2004 del Consiglio federale finalizzata a rafforzare le verifiche dell'efficacia in seno al Consiglio federale e all'Amministrazione federale (attuazione dell'art. 170 Cost.).

La **valutazione** dell'esecuzione e dell'efficacia della LPFC è effettuata secondo le predette direttive.

##### **6.1 Esecuzione**

Si fa distinzione tra

- la fase del passaggio dall'attuale perequazione finanziaria alla NPC e
- la fase dopo tale passaggio.

In entrambe le fasi i settori tematici da valutare sono gli stessi.

|    | Obiettivi secondo Cost. e LPFC                                                                                       | Criteri di valutazione e possibili grandezze misurabili (indicatori)                                | Possibili livelli di comparazione                                                                                                     | Osservazioni                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Qualità dei dati, rapporto sul controllo, istanza di controllo (gruppo di studio per la garanzia della qualità, CDF) |                                                                                                     |                                                                                                                                       | Dichiarare se la qualità è garantita sufficientemente bene                                                           |
| b. | Processi, efficienza nello svolgimento e esecuzione della LPFC                                                       | Lo svolgimento della NPC è efficiente sul piano operativo e i risultati che fornisce sono corretti? | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esattezza dei dati</li> <li>- Dispendio per la manutenzione operativa del sistema</li> </ul> | <p>Controllo della qualità dei dati</p> <p>Analisi del processo (gruppo di studio per la garanzia della qualità)</p> |

## 6.2 Efficacia

|    | Obiettivi secondo Cost. e LPFC                       | Criteri di valutazione e possibili grandezze misurabili (indicatori)                                                                                                                                                                                                                                                | Possibili livelli raffronto                                                                                                                                                                   | Osservazioni                                                                      |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Rafforzamento dell'autonomia finanziaria dei Cantoni | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporto tra trasferimenti a destinazione vincolata e trasferimenti a destinazione libera dalla Confederazione ai Cantoni</li> <li>- Trasferimenti dei Cantoni alla Confederazione</li> <li>- Rapporto tra contributi ai costi e contributi forfetari e globali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raffronto con la situazione prima della NPC</li> <li>- Raffronto trasversale<sup>26</sup></li> <li>- Raffronto longitudinale<sup>27</sup></li> </ul> | Benchmark OCSE relativo all'autonomia finanziaria di enti regionali (pianificato) |
| b. | Riduzione delle disparità:                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Base imponibile aggregata per abitante dei Cantoni</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raffronto con/senza perequazione finanziaria<sup>28</sup></li> </ul>                                                                                 | Ad es. deviazione standard dei Cantoni, differenza tra il valore                  |

<sup>26</sup> Raffronto con vari oggetti di studio (ad es. con più Cantoni, ev. anche Stati federati esteri o Stati) in un determinato momento.

<sup>27</sup> Raffronto con un determinato oggetto di studio (ad es. con un solo Cantone, l'insieme dei Cantoni finanziariamente forti) in momenti differenti.

|    | Obiettivi secondo Cost. e LPFC                                                                                                         | Criteri di valutazione e possibili grandezze misurabili (indicatori)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Possibili livelli raffronto                                                                                                                                                                                     | Osservazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | - per quanto riguarda la capacità finanziaria                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gettito fiscale standardizzato (= dotazione di risorse) per abitante dei Cantoni prima e dopo la perequazione delle risorse</li> <li>- Rapporto tra compensazione degli oneri e oneri speciali</li> <li>- Rilevazione delle possibili ripercussioni positive sulla produttività economica nazionale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raffronto trasversale</li> <li>- Raffronto longitudinale</li> </ul>                                                                                                    | massimo e il valore minimo (ad es. analisi di regressione)                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | - per quanto riguarda il carico fiscale tra Cantoni                                                                                    | - Disparità per quanto riguarda il carico fiscale                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raffronto con/senza perequazione finanziaria</li> <li>- Raffronto longitudinale (riferito a Cantoni fiscalmente vantaggiosi e fiscalmente meno vantaggiosi)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ad es. deviazione standard dei Cantoni, differenza tra il valore massimo e il valore minimo</li> <li>- Riduzione del carico fiscale come obiettivo indiretto; questo non deve comportare una limitazione della sovranità fiscale materiale</li> </ul> |
| c. | <p>Mantenimento della concorrenzialità fiscale dei Cantoni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in ambito nazionale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quota di incidenza della spesa pubblica di Cantoni e comuni</li> <li>- Aliquota fiscale di Cantoni e comuni</li> <li>- Carico fiscale (cfr. lettera b)</li> </ul>                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raffronto con la situazione prima della NPC</li> <li>- Raffronto longitudinale (riferito a Cantoni fiscalmente vantaggiosi e fiscalmente meno vantaggiosi)</li> </ul>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>28</sup> Il raffronto e la relativa valutazione con/senza perequazione finanziaria (per questo obiettivo e per gli altri obiettivi) sono quanto meno tautologici, ossia identici alle considerazioni fatte precedentemente per il calcolo della perequazione finanziaria. La verifica delle basi di calcolo è ragionevole solo se effettuata di tanto in tanto.

|    | Obiettivi secondo Cost. e LPFC                                              | Criteri di valutazione e possibili grandezze misurabili (indicatori)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Possibili livelli raffronto                                                                                                                                                                                                                                                                        | Osservazioni                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agevolazioni fiscali in virtù della Lex Bonny</li> <li>- Immigrazione ed emigrazione di contribuenti nel raffronto nazionale (migrazione interna)</li> <li>- Interdipendenza tra onere fiscale e mercato immobiliare</li> <li>- Interdipendenza tra politiche fiscali dei Cantoni</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | - in ambito internazionale                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Onere fiscale effettivo limite e medio</li> <li>- Variazione del numero di società a imposizione privilegiata (società holding, società miste e società di domicilio)</li> <li>- Immigrazione ed emigrazione di contribuenti nel raffronto internazionale</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raffronto con la situazione prima della NPC</li> <li>- Raffronto longitudinale (riferito a Cantoni fiscalmente vantaggiosi e fiscalmente meno vantaggiosi)</li> <li>- Raffronto con la statistica dei Paesi (in particolare dei Paesi dell'UE)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raffronti BAK/ZEW (effective marginal tax rates): l'ulteriore modo di procedere non è ancora stato definito</li> <li>- Perizia di Kirchgässner/Hauser sulla metodica e sull'aggiornamento</li> <li>- Studio dell'OCSE</li> </ul> |
| d. | Garanzia di una dotazione minima di risorse finanziarie per i Cantoni       | Gettito fiscale standardizzato del Cantone finanziariamente più debole rispetto alla media svizzera dopo la perequazione delle risorse (85%)                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raffronto con il valore previsto (85%)</li> <li>- Eventualmente raffronto longitudinale</li> </ul>                                                                                                                                                        | Il Cantone finanziariamente più debole raggiunge un valore pari all'85% (gettito fiscale standardizzato per abitante)?                                                                                                                                                    |
| e. | Compensazione degli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oneri speciali per abitante</li> <li>- Indennità: vale a dire percentuale degli oneri speciali</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raffronto con/senza perequazione finanziaria</li> <li>- Eventualmente raffronto longitudinale</li> </ul>                                                                                                                                                  | Perizia di Ecoplan sulla metodica e sull'aggiornamento                                                                                                                                                                                                                    |

|    | Obiettivi secondo Cost. e LPFC                                                      | Criteri di valutazione e possibili grandezze misurabili (indicatori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Possibili livelli raffronto                                                                                                                                                                        | Osservazioni                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | - condizioni geotopografiche                                                        | indennizzati attraverso la compensazione degli oneri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | le<br>- Eventualmente analisi degli oneri speciali dei Cantoni con condizioni geotopografiche particolari                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
|    | - condizioni sociodemografiche                                                      | - Oneri speciali per abitante<br>- Indennità: vale a dire percentuale degli oneri speciali indennizzati attraverso la compensazione degli oneri                                                                                                                                                                                                                                    | - Raffronto con/senza perequazione finanziaria<br>- Eventualmente raffronto longitudinale<br>- Eventualmente analisi degli oneri speciali dei Cantoni con condizioni sociodemografiche particolari | Perizia di Ecoplan sulla metodica e sull'aggiornamento                                                                                                                                   |
| f. | Garanzia di un'adeguata collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri | - In vigore la convenzione quadro intercantonale<br>- Quali altre convenzioni sono state stipulate o rinnovate in conformità alla convenzione quadro intercantonale?<br>- Applicazione dell'articolo 48a Cost.<br>- I pagamenti per la compensazione intercantonale degli oneri sono adeguati (ammontare dello spillover; evoluzione del volume dei pagamenti per la compensazione | - Raffronto con eventuali valori previsti <sup>29</sup><br>- Raffronto longitudinale (documentare l'evoluzione nel tempo della compensazione degli oneri)                                          | Eventualmente effettuare un'analisi anche a livello regionale (la regione come comunità politica di destini)<br>Cfr. articoli 11, 12 LPFC come pure la convenzione quadro intercantonale |


<sup>29</sup> Ciò potrebbe essere molto difficile. Presumibilmente è opportuno scegliere un approccio qualitativo che consenta di individuare in modo rappresentativo i problemi in singoli settori (ad es. università, medicina di punta e cliniche specializzate, istituzioni culturali di importanza sovregionale) e nel contempo di documentare i miglioramenti nell'ambito della compensazione intercantonale degli oneri.

|    | Obiettivi secondo Cost. e LPFC     | Criteri di valutazione e possibili grandezze misurabili (indicatori)                                                                                                                                            | Possibili livelli raffronto                                                                                                                                  | Osservazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | intercantonale degli oneri e percentuale di indennizzo dello spillover)?                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| g. | - Compensazione dei casi di rigore | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indice delle risorse dei Cantoni beneficiari</li> <li>- Ripercussioni della compensazione dei casi di rigore sui gettiti fiscali standardizzati dei Cantoni</li> </ul> | - Raffronto longitudinale (evoluzione nel tempo dell'indice delle risorse e dei gettiti fiscali standardizzati con e senza compensazione dei casi di rigore) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Differenza tra indice delle risorse e indice delle risorse nel bilancio globale 2004/2005</li> <li>- Differenza tra gettito fiscale standardizzato per abitante e tra gettito fiscale standardizzato per abitante nel bilancio globale 2004/2005</li> </ul> |

## 7 Provvedimenti per il periodo successivo (raccomandazioni): articolo 18 capoverso 2 LPFC

Il rapporto sull'efficacia illustra possibili provvedimenti, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento delle dotazioni della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri come pure l'abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore (art. 19 cpv. 4 LPFC). Esso può contenere raccomandazioni relative alla verifica delle basi di calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.

## 8 Processo concernente il rapporto sull'efficacia e la nuova dotazione degli strumenti di perequazione (processo parallelo)



## 9 Calendario per il rapporto sull'efficacia e i decreti federali concernenti le dotazioni

### 9.1 Elaborazione e decisioni

|                                                        | 2009 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2010 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2011 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                        | G    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Rapporto tecnico**                                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Raccomandazioni                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Disegno rapporto sull'efficacia                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rapporto sull'efficacia                                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Consultazione*                                         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ev. rielaborazione                                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Proposta DFF                                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Approvazione CF                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Avamprogetto                                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Consultazione*                                         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ev. rielaborazione                                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Decreto federale                                       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dotazioni                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Perequazione delle risorse e compensazione degli oneri |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Messaggio CF                                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Parlamento                                             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Termine di referendum                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

\*Per motivi di calendario, la procedura deve essere svolta nei tre mesi precedenti la pausa estiva. (La legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (legge sulla consultazione, LCo, RS 172.061) prevede una procedura ordinaria di consultazione con un termine di tre mesi. Il termine per rispondere è adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto (art. 7 cpv. 2 LCo). In caso d'urgenza, si può eccezionalmente abbreviare il termine per rispondere (art. 7 cpv. 3 lett. a LCo). La pausa estiva che il Consiglio federale fa nei mesi di luglio e agosto è considerata vacanza ai sensi della legge. Il termine per rispondere che decorre durante questo periodo è dunque prolungato in virtù della legge (Thomas Sägger, Vernehmlassungsgesetz, Bundesgesetz vom 18. März 2005 über das Vernehmlassungsverfahren, Berna 2006, nota 19 ad art. 7 LCo). Tale termine deve essere adeguatamente prolungato anche (cfr. il testo di legge in lingua francese: "également") per i progetti particolarmente importanti e/o di portata rilevante (Sägger, op. cit., nota 21 ad art. 7 LCo).

\*\* Il primo rapporto sull'efficacia contiene, conformemente al calendario e ai dati disponibili, le analisi relative ad un solo anno (2008). Per ampliare le basi decisionali, si prevede di aggiornare il primo rapporto con i dati del 2009. A tal fine, in vista dei dibattiti parlamentari, il rapporto tecnico deve essere accompagnato da un rapporto supplementare. Tuttavia, per la procedura di consultazione relativa al rapporto sull'efficacia e ai decreti federali bisogna aspettarsi che il termine per rispondere venga abbreviato.

## 9.2 Calendario del concetto

